Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 29 luglio 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella *testata della parte seconda*, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1970, n. **1487**.

Modifiche di alcuni articoli del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, relativi ai titoli professionali marittimi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 123 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 279, 292 e 298 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la difesa e per i trasporti;

Decreta:

Articolo unico

Gli articoli 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 279, 292 e 298 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono così modificati:

Art. 250.

(*Aspirante capitano di lungo corso*)

Per conseguire il titolo di aspirante capitano di lungo corso occorrono i seguenti requisiti:

1) avere compiuto i 21 anni di età;

2) possedere il titolo di allievo capitano di lungo corso;

3) avere effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta, dei quali almeno 6 come allievo;

4) avere frequentato con esito favorevole, dopo il compimento del tirocinio di navigazione di cui al precedente n. 3), un corso di addestramento all'uso del radar presso istituti specializzati a tal fine riconosciuti idonei con decreto del Ministro per la marina mercantile e il funzionamento dei quali è sottoposto al controllo del Ministero;

5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.

L'aspirante capitano di lungo corso può:

1) imbarcare:

a) come primo ufficiale su navi da carico di qualsiasi tonnellaggio per viaggi nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel

mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e della India, compreso il golfo Persico, fino a Bombay, lungo le coste africane, lungo le coste atlantiche europee, comprese le isole britanniche, nel mare del Nord e nel mar Baltico;

b) come secondo ufficiale su navi da passeggeri per viaggi nel Mediterraneo e su navi da carico per qualsiasi destinazione;

c) come ufficiale su navi da pesca per qualsiasi destinazione;

2) assumere il comando:

a) di navi da passeggeri di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate per viaggi nel Mediterraneo, e di navi da carico di stazza lorda non superiore a 4000 tonnellate, entro i limiti geografici di cui al punto 1) *a*), purchè abbia effettuato complessivamente 4 anni di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno 1 in qualità di primo ufficiale;

b) di navi adibite alla pesca di stazza lorda non superiore a 4000 tonnellate, nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e della India, compreso il golfo Persico, fino a Bombay, lungo le coste africane, comprese le isole a non più di 300 miglia dalla costa, purchè abbia effettuato almeno 3 anni di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno 1 su navi adibite alla pesca e sempre che abbia superato l'esame per la specializzazione alla pesca secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Gli ufficiali di vascello, provenienti dal servizio permanente, iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il titolo di aspirante capitano di lungo corso qualora:

a) abbiano effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta;

b) abbiano superato apposito esame secondo gli speciali programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per la difesa, su materie attinenti alla utilizzazione commerciale della nave, comprese nei programmi di insegnamento degli istituti tecnici nautici e non in quelli dell'accademia navale.

La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di aspirante capitano di lungo corso.

Art. 252.

(*Padrone marittimo*)

Il titolo di padrone marittimo è di quattro categorie: padrone marittimo di prima classe per il traffico, padrone marittimo di seconda classe per il traffico, padrone marittimo di prima classe per la pesca, padrone marittimo di seconda classe per la pesca.

Art. 253.

(*Padrone marittimo di prima classe per il traffico*)

Per conseguire il titolo di padrone marittimo di prima classe per il traffico occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;

2) avere compiuto i 21 anni di età;

3) possedere il diploma di istituto professionale per le attività marinare o di istituto professionale per l'industria e l'artigianato — settore gente di mare (sezione padroni marittimi per il traffico) — di Stato o legalmente riconosciuti;

4) avere effettuato 4 anni di navigazione in servizio di coperta;

5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Il padrone marittimo di prima classe per il traffico può:

1) imbarcare:

a) come secondo ufficiale su navi da carico, o adibite al rimorchio, di stazza lorda non superiore a 4000 tonnellate, nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il golfo Persico fino a Bombay, lungo le coste africane, lungo le coste atlantiche europee comprese le isole britanniche, nel mare del Nord e nel mar Baltico;

b) come primo ufficiale, su navi da carico o addette al rimorchio di stazza lorda non superiore a 4000 tonnellate, entro i limiti geografici di cui al punto *a*), purchè abbia effettuato 2 anni di navigazione dopo il conseguimento del titolo, in qualità di ufficiale;

2) assumere il comando:

a) delle navi da carico o adibite al rimorchio di stazza lorda non superiore a 2000 tonnellate e di quelle adibite al trasporto di passeggeri, di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate che effettuino viaggi nel Mediterraneo;

b) delle navi di cui al precedente n. 1), lettera *a*), purchè abbia effettuato almeno 4 anni di navigazione, in qualità di ufficiale.

Gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e capi nocchieri di prima, seconda e terza classe, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio permanente, possono conseguire il titolo di padrone marittimo di prima classe per il traffico qualora:

a) abbiano compiuto almeno 4 anni di imbarco dei quali non meno di 1 al comando di unità navali;

b) abbiano superato apposito esame secondo gli speciali programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con quello per la difesa su materie attinenti alla utilizzazione commerciale della nave.

Art. 253-*bis*.

(*Padrone marittimo di seconda classe per il traffico*)

Per conseguire il titolo di padrone marittimo di seconda classe per il traffico occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritti nella prima categoria della gente di mare;

2) avere compiuto i 21 anni di età;

3) possedere la licenza di scuola media;

4) avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministro per la marina mercantile;

5) avere effettuato 4 anni di navigazione in servizio di coperta;

6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Il padrone marittimo di seconda classe per il traffico può:

1) imbarcare come ufficiale su navi da carico o adibite al rimorchio di stazza lorda non superiore a 2000 tonnellate che compiono viaggi nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il golfo Persico, fino a Bombay, lungo le coste africane fino a capo Guardafui ad oriente e al capo Palmas ad occidente, lungo le coste Atlantiche europee, comprese le isole britanniche, nel mare del Nord e nel mar Baltico;

2) assumere il comando:

a) delle navi di cui al precedente n. 1), escluse quelle adibite a navigazione a nord delle coste del Portogallo, purchè abbia effettuato almeno 4 anni di imbarco in qualità di ufficiale;

b) delle navi di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate, comprese quelle adibite al trasporto di passeggeri, nel Mediterraneo.

Gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e i capi nocchieri di prima, seconda e terza classe, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio permanente, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, semprechè abbiano compiuto almeno 4 anni di imbarco, dei quali non meno di 1 al comando di unità navale.

Art. 254.

(*Padrone marittimo di prima classe per la pesca*)

Per conseguire il titolo di padrone marittimo di prima classe per la pesca occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;

2) avere compiuto i 21 anni di età;

3) possedere il diploma di istituto professionale per le attività marinare o di istituto professionale per l'industria e l'artigianato — settore gente di mare (sezione padroni marittimi per la pesca) — di Stato o legalmente riconosciuto;

4) avere effettuato 3 anni di navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla pesca di cui almeno 1 oltre gli Stretti;

5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Il padrone marittimo di prima classe per la pesca può:

1) imbarcare come ufficiale su navi che esercitano la pesca oltre gli Stretti;

2) assumere il comando di navi adibite alla pesca:

a) di stazza lorda non superiore a 250 tonnellate;

b) di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate nel Mediterraneo purchè abbia effettuato successivamente al conseguimento del titolo almeno un anno di navigazione in servizio di coperta in qualità di ufficiale su navi adibite alla pesca;

c) di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate oltre i limiti del Mediterraneo purchè abbia effettuato, successivamente al conseguimento del titolo, almeno tre anni di navigazione in servizio di coperta in qualità di ufficiale, di cui almeno uno quale primo ufficiale, su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti.

Gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e i capi nocchieri di prima, seconda e terza classe, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio permanente, possono conseguire il titolo di padrone marittimo per la pesca di prima classe qualora:

a) abbiano compiuto almeno 3 anni di imbarco, dei quali almeno 1 al comando di unità navali;

b) abbiano superato apposito esame secondo gli speciali programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per la difesa.

Art. 254-*bis*.

(*Padrone marittimo di seconda classe per la pesca*)

Per conseguire il titolo di padrone marittimo di seconda classe per la pesca occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;

2) avere compiuto i 21 anni di età;

3) avere conseguito la licenza di scuola media;

4) avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministro per la marina mercantile;

5) avere effettuato almeno 3 anni di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno 1 su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti;

6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Il padrone marittimo di seconda classe per la pesca può:

1) imbarcare come ufficiale su navi di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate, adibite alla pesca;

2) assumere il comando di navi adibite alla pesca:

a) di stazza lorda non superiore alle 150 tonnellate;

b) di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate nel Mediterraneo purchè abbia effettuato, successivamente al conseguimento del titolo, almeno un anno di navigazione in servizio di coperta in qualità di ufficiale;

c) di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate oltre lo stretto di Gibilterra fino a Huelva e sino a capo Palmas, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa, oltre il canale di Suez, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia, dell'India, compreso il golfo Persico, fino a Bombay, e della Africa fino a capo Guardafui, purchè abbia effettuato, successivamente al conseguimento del titolo, almeno tre anni di navigazione in servizio di coperta in qualità di primo ufficiale, di cui almeno due su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti.

Gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e capi nocchieri di prima, seconda e terza classe, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio permanente, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, semprechè abbiano compiuto almeno 4 anni di imbarco, dei quali non meno di 1 al comando di unità navale.

Art. 255.

(*Marinaio autorizzato*)

Il titolo di marinaio autorizzato è di due categorie: marinaio autorizzato al traffico e marinaio autorizzato alla pesca.

Art. 256.

(*Marinaio autorizzato al traffico*)

Per conseguire il titolo di marinaio autorizzato al traffico occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;

2) avere compiuto i 21 anni di età;

3) avere conseguito la licenza di scuola media;

4) avere effettuato 4 anni di navigazione in servizio di coperta;

5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Il marinaio autorizzato al traffico può:

1) imbarcare come ufficiale su navi da carico o adibite al rimorchio di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate, che effettuino viaggi nel Mediterraneo e, fuori di esso, non oltre Huelva, Casablanca, Kosseir, nonchè nel mar Nero;

2) assumere il comando:

a) delle navi di cui al precedente n. 1), purchè abbia effettuato almeno 3 anni di navigazione in qualità di ufficiale;

b) delle navi da carico o adibite al rimorchio di stazza lorda non superiore alle 500 tonnellate, nel Mediterraneo;

c) delle navi adibite al trasporto di passeggeri di stazza lorda non superiore alle 100 tonnellate, lungo le coste continentali o insulari del Mediterraneo, nelle zone a nord del 35° parallelo, comprese fra il 6° e il 20° meridiano.

I secondi capi e i sergenti nocchieri provenienti dal servizio permanente o volontario della marina militare, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, purchè abbiano compiuto almeno 4 anni di imbarco.

Art. 257.

(*Marinaio autorizzato alla pesca*)

Per conseguire il titolo di marinaio autorizzato alla pesca occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;

2) avere compiuto i 21 anni di età;

3) avere conseguito la licenza di scuola media;

4) avere effettuato 4 anni di navigazione in servizio di coperta, dei quali almeno 1 su navi adibite alla pesca;

5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Il marinaio autorizzato alla pesca può:

1) imbarcare:

a) come primo ufficiale su navi di stazza lorda non superiore alle 1000 tonnellate adibite alla pesca nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il golfo Persico e fino a Bombay, lungo le coste africane, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa, purchè abbia effettuato almeno 3 anni di imbarco in qualità di secondo ufficiale su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti;

b) come secondo ufficiale su navi di stazza lorda non superiore alle 3000 tonnellate adibite alla pesca entro i limiti di cui alla precedente lettera *a*), purchè abbia effettuato almeno 2 anni di navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti e almeno 2 anni al comando di navi addette alla pesca mediterranea;

2) assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate addette alla pesca mediterranea nella zona compresa fra il 6° e il 20° meridiano.

I secondi capi e i sergenti nocchieri provenienti dal servizio permanente o volontario della marina militare, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, purchè abbiano compiuto almeno 4 anni di imbarco.

Art. 259.

(*Capo barca per il traffico nello Stato*)

Per conseguire il titolo di capo barca per il traffico nello Stato occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;

2) avere compiuto i 21 anni di età;

3) avere conseguito la licenza elementare e avere assolto l'obbligo scolastico;

4) avere effettuato trenta mesi di navigazione in servizio di coperta;

5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Il capo barca per il traffico nello Stato può assumere il comando:

a) di navi di stazza lorda non superiore alle 150 tonnellate adibite al trasporto di merci lungo le coste continentali ed insulari dello Stato, entro le venti miglia dalla costa;

b) di navi di stazza lorda non superiore alle 50 tonnellate, adibite al trasporto di passeggeri lungo le coste continentali ed insulari dello Stato, entro i limiti del mare territoriale.

I sottocapi nocchieri volontari della marina militare, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, purchè abbiano compiuto trenta mesi di imbarco.

Art. 260.

(*Capo barca per il traffico locale*)

Per conseguire il titolo di capo barca per il traffico locale occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;

2) non avere riportato condanne per i reati indicati nello articolo 238, n. 4;

3) avere compiuto 18 anni di età;

4) avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l'obbligo scolastico;

5) avere effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta;

6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Il capo barca per il traffico locale può assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 100 tonnellate adibite al trasporto di merci e non superiore alle 25 tonnellate adibite al trasporto di passeggeri, nel compartimento di iscrizione della nave e nei due limitrofi.

Il capo barca per il traffico locale può altresì condurre galleggianti di qualsiasi stazza.

Il capo barca per il traffico locale che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di navi adibite al traffico nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'autorità marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici delle navi stesse.

Art. 261.

(*Capo barca per la pesca costiera*)

Per conseguire il titolo di capo barca per la pesca costiera occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;

2) non avere riportato condanne per i reati indicati nello art. 238, n. 4;

3) avere compiuto i 18 anni di età;

4) avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l'obbligo scolastico;

5) avere effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta di cui almeno 12 su navi adibite alla pesca;

6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Il capo barca per la pesca costiera può assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 60 tonnellate per lo esercizio della pesca costiera.

Il capo barca per la pesca costiera, che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di navi adibite alla pesca nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'autorità marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici delle navi stesse.

Art. 262.

(*Conduttore*)

Il titolo di conduttore è di due categorie: conduttore per il traffico locale e conduttore per la pesca locale.

Art. 263.

(*Conduttore per il traffico locale*)

Per conseguire il titolo di conduttore per il traffico locale occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;

2) non avere riportato condanne per i reati indicati nello art. 238, n. 4;

3) avere compiuto i 18 anni di età;

4) avere assolto l'obbligo scolastico;

5) avere effettuato 12 mesi di navigazione in servizio di coperta su qualsiasi tipo di nave.

Il conduttore per il traffico locale può condurre navi di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate, adibite al trasporto di merci nel circondario di iscrizione della nave e nei due circondari limitrofi, e non superiore alle 5 tonnellate, adibite al trasporto di passeggeri entro tre miglia dalla costa, nel circondario di iscrizione della nave e nei due circondari limitrofi.

Il conduttore per il traffico locale che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di natanti adibiti al traffico, nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'autorità marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dei natanti stessi.

Art. 264.

(*Conduttore per la pesca locale*)

Per conseguire il titolo di conduttore per la pesca locale occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;

2) non avere riportato condanne per i reati indicati nello art. 238, n. 4;

3) avere compiuto 18 anni di età,

4) avere assolto l'obbligo scolastico;

5) avere effettuato 12 mesi di navigazione in servizio di coperta di cui almeno 6 su navi adibite alla pesca.

Il conduttore per la pesca locale può condurre navi di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate, adibite alla pesca entro i limiti del mare territoriale.

Il conduttore per la pesca locale, che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di natanti da pesca nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'autorità marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dei natanti stessi.

Art. 266.

(*Capitano di macchina*)

Per conseguire il titolo di capitano di macchina occorrono i seguenti requisiti:

1) avere compiuto i 23 anni di età;

2) possedere il titolo di aspirante capitano di macchina;

3) avere lavorato per un anno in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine e avere, inoltre, effettuato 36 mesi di navigazione in servizio di macchina, dei quali almeno 6 su piroscafi e 6 su motonavi, oppure avere effettuato 48 mesi di navigazione in servizio di macchina, dei quali almeno 6 su piroscafi e 6 su motonavi;

4) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Il capitano di macchina può:

1) imbarcare come ufficiale di macchina su navi di qualsiasi tipo, dotate di apparato motore di qualsiasi potenza, e per qualsiasi destinazione;

2) assumere la direzione di macchina di navi di qualsiasi tipo, dotate di apparato motore di qualsiasi potenza e per qualsiasi destinazione, escluse quelle il cui comando è riservato ai capitani superiori di lungo corso, a norma del secondo comma dell'art. 249;

3) assumere la direzione:

a) degli impianti elettrici di bordo, di potenza erogata non superiore a duemila chilovatti, purchè abbia effettuato almeno un anno di navigazione come addetto al servizio di impianti elettrici, la cui potenza, somma delle potenze utenti, esclusa quella destinata al circuito luce, non sia inferiore a duecentocinquanta chilovatti;

b) degli impianti elettrici di bordo di potenza erogata superiore a duemila chilovatti, purchè abbia effettuato almeno 2 anni di navigazione come ufficiale adibito ai servizi elettrici di bordo su navi munite di impianti di potenza non inferiore a mille chilovatti, calcolando tale potenza a norma della precedente lettera *a*).

Gli ufficiali del genio navale, iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il titolo di capitano di macchina qualora abbiano compiuto su navi militari o mercantili i pe-

riodi di navigazione stabiliti al n. 3) del primo comma del presente articolo. Il conseguimento del titolo di capitano di macchina legittima all'esercizio della professione marittima nei limiti e secondo le modalità indicate nel presente articolo, ritenendosi a tale effetto valida la navigazione compiuta su navi militari. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di capitano di macchina.

Qualora esigenze della navigazione lo richiedano può essere affidata al capitano di macchina la direzione di macchina di navi per le quali questa è riservata in via normale al capitano superiore di macchina.

Art. 267.

(*Aspirante capitano di macchina*)

Per conseguire il titolo di aspirante capitano di macchina occorrono i seguenti requisiti:

1) avere compiuto i 21 anni di età;

2) possedere il titolo di allievo capitano di macchina;

3) avere lavorato per 6 mesi in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine e avere inoltre effettuato 12 mesi di navigazione come addetto al servizio di macchina, oppure avere effettuato 18 mesi di navigazione come addetto al servizio di macchina;

4) avere sostenuto con esito favorevole un esame, secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.

L'aspirante capitano di macchina può imbarcare:

a) come primo ufficiale di macchina, su navi da carico dotate di apparato motore a combustione interna di potenza non superiore a 4000 cavalli asse o a vapore di potenza non superiore a 5000 cavalli indicati;

b) come secondo ufficiale di macchina su navi da carico, qualunque sia la potenza dell'apparato motore, e su navi da passeggeri nel Mediterraneo;

c) come ufficiale di macchina su navi da pesca per qualsiasi destinazione, qualunque sia la potenza dell'apparato motore.

L'aspirante capitano di macchina che abbia effettuato complessivamente 4 anni di navigazione, di cui almeno 1 come ufficiale, può assumere la direzione di macchina:

a) di navi da passeggeri dotate di apparato motore di potenza non superiore agli 800 cavalli asse o ai 900 cavalli indicati;

b) di navi da carico o addette al rimorchio dotate di apparato motore di potenza non superiore ai 4000 cavalli asse o ai 5000 cavalli indicati;

c) di navi adibite alla pesca di stazza lorda non superiore alle 4000 tonnellate;

d) di navi di qualsiasi tipo o potenza di macchina, adibite alla navigazione a distanza non superiore alle venti miglia dalla costa.

Gli ufficiali del genio navale iscritti nei ruoli della marina militare e gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi — ruolo servizi di macchina — e i capi meccanici e motoristi navali di prima, seconda e terza classe entro 5 anni dalla cessazione dal servizio permanente, possono conseguire il titolo di aspirante capitano di macchina qualora abbiano compiuto un periodo di effettiva navigazione su navi militari o mercantili pari a quello stabilito al n. 3) del primo comma del presente articolo. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di aspirante capitano di macchina.

Art. 269.

(*Meccanico navale*)

Il titolo di meccanico navale è di tre categorie:

meccanico navale di prima classe specializzato, meccanico navale di prima classe, meccanico navale di seconda classe per motonavi.

Art. 270.

(*Meccanico navale di prima classe specializzato*)

Per conseguire il titolo di meccanico navale di prima classe specializzato occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;

2) avere compiuto i 21 anni di età;

3) possedere il diploma di istituto professionale per le attività marinare o di istituto professionale per l'industria e l'artigianato — settore gente di mare, sezione meccanici navali — di Stato o legalmente riconosciuti;

4) avere lavorato per almeno 18 mesi in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine e avere effettuato almeno 18 mesi di navigazione come addetto al servizio dell'apparato motore, dei quali almeno 6 su navi a vapore e 6 su motonavi. Il periodo di lavoro in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine può essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale durata, in qualità di operaio meccanico o di capo fuochista;

5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Il meccanico navale di prima classe specializzato può:

1) imbarcare:

a) come secondo ufficiale in servizio di guardia in macchina, su navi da carico o adibite al rimorchio, dotate di apparato motore a combustione interna o a vapore, con esclusione di quelli diesel elettrici e a turbina a gas; di potenza non superiore a 3500 cavalli asse o 3800 cavalli indicati;

b) come primo ufficiale in servizio di guardia in macchina, sulle navi di cui al precedente punto *a*), purchè abbia effettuato due anni di navigazione in qualità di ufficiale in servizio di guardia in macchina;

c) come ufficiale in servizio di guardia in macchina, su navi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 4000 tonnellate, con le esclusioni di cui al precedente punto *a*);

2) assumere la direzione di macchina:

a) delle navi di cui al precedente punto 1), *a*), purchè dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione in qualità di ufficiale in servizio di guardia in macchina;

b) di navi da passeggeri, dotate di apparato motore non superiore agli 800 cavalli asse o ai 900 cavalli indicati, purchè dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione di cui almeno 1 in servizio di guardia in macchina;

c) di navi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate, purchè dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato almeno 3 anni di navigazione, di cui almeno 1 in servizio di guardia in macchina;

d) di navi di qualsiasi tipo e potenza di macchina, di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate, adibite alla navigazione a distanza non superiore alle venti miglia dalla costa purchè dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione, dei quali almeno 1 in servizio di guardia in macchina.

I meccanici e i motoristi navali della marina militare provenienti dal servizio permanente, entro 5 anni dall'invio in congedo, possono conseguire il titolo di meccanico navale specializzato di prima classe, purchè abbiano effettuato, prima del congedamento una navigazione complessiva di 4 anni in servizio di macchina.

Art. 270-*bis*

(*Meccanico navale di prima classe*)

Per conseguire il titolo di meccanico navale di prima classe occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;

2) avere compiuto i 21 anni di età;

3) possedere la licenza di scuola media;

4) avere lavorato per almeno diciotto mesi in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine e avere effettuato almeno 18 mesi di navigazione come addetto al servizio dell'apparato motore dei quali almeno 6 su navi a vapore e 6 su motonavi.

Il periodo di lavoro in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine può essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale durata in qualità di operaio motorista, di operaio meccanico o di capo fuochista;

5) avere frequentato, con esito favorevole, dopo il tirocinio di officina e di navigazione un corso integrativo secondo le modalità e i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per la pubblica istruzione;

6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Il meccanico navale di prima classe può:

1) imbarcare:

a) come ufficiale in servizio di guardia ai macchinari ausiliari di bordo su navi di qualsiasi tipo, tonnellaggio o potenza di apparato motore e per qualsiasi destinazione;

b) come ufficiale in servizio di guardia in macchina su navi da carico o addette al rimorchio dotate di apparato motore di potenza non superiore a 1800 cavalli asse o ai 2000 cavalli indicati;

c) come ufficiale in servizio di guardia in macchina su navi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate;

2) assumere la direzione di macchina:

a) di navi da carico o adibite al rimorchio dotate di apparato motore di potenza non superiore ai 1800 cavalli asse o ai 2000 cavalli indicati purchè dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione di cui almeno 1 in servizio di guardia in macchina;

b) di navi da passeggeri dotate di apparato motore di potenza non superiore ai 400 cavalli asse o ai 450 cavalli indicati purchè dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione di cui almeno 1 in servizio di guardia in macchina;

c) di navi da pesca di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate purchè dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione di cui almeno 1 in servizio di guardia in macchina;

d) di navi di qualsiasi tipo o potenza di macchina adibite alla navigazione a distanza non superiore alle venti miglia dalla costa, purchè dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione dei quali almeno 1 in servizio di guardia in macchina.

Art. 271.

(*Meccanico navale di seconda classe per motonavi*)

Per conseguire il titolo di meccanico navale di seconda classe per motonavi occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;

2) avere compiuto i 21 anni di età;

3) avere conseguito la licenza di scuola media;

4) avere frequentato, con esito favorevole, un corso specializzato presso istituti scolastici o altri enti autorizzati dal Ministro per la marina mercantile; avere effettuato, inoltre, 18 mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna, di potenza non inferiore a 100 cavalli asse;

5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Il meccanico navale di seconda classe per motonavi può:

1) imbarcare:

a) come primo ufficiale in servizio di guardia in macchina su motonavi da carico o adibite al rimorchio, di potenza non superiore a 1500 cavalli asse; e come secondo ufficiale su motonavi da carico o adibite al rimorchio, di potenza non superiore ai 1800 cavalli asse;

b) come ufficiale in servizio di guardia in macchina su motonavi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate;

2) assumere la direzione di macchina:

a) su motonavi da carico o adibite al rimorchio, di potenza non superiore a 800 cavalli asse;

b) su motonavi da carico o adibite al rimorchio, di potenza non superiore a 1500 cavalli asse, purchè, dopo il conseguimento del titolo, abbia effettuato almeno 2 anni di navigazione in servizio di guardia in macchina su motonavi;

c) su motonavi da passeggeri dotate di apparato motore di potenza non superiore a 200 cavalli asse;

d) su motonavi adibite alla pesca di stazza lorda non superiore alle 500 tonnellate;

e) su motonavi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 1000 tonnellate, purchè, dopo il conseguimento del titolo, abbia effettuato almeno 2 anni di navigazione in servizio di guardia in macchina su motonavi.

I secondi capi e i sergenti meccanici e motoristi navali provenienti dal servizio permanente o volontario della marina militare possono, entro 5 anni dall'invio in congedo, conseguire il titolo di meccanico navale di seconda classe per motonavi, purchè abbiano effettuato almeno 3 anni di navigazione in servizio di macchina.

Art. 272.

(*Fuochista autorizzato*)

Per conseguire il titolo di fuochista autorizzato occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nelle prima categoria della gente di mare;

2) avere compiuto i 21 anni di età;

3) avere conseguito la licenza di scuola media;

4) avere effettuato 2 anni di navigazione in servizio di macchina su piroscafi e avere seguito, con esito favorevole, un corso teorico-pratico della durata di un anno presso istituti scolastici o enti autorizzati con decreto del Ministro per la marina mercantile, oppure avere effettuato 3 anni di navigazione su piroscafi in servizio di macchina, di cui 1 come capo fuochista o operaio meccanico;

5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Il fuochista autorizzato può:

1) imbarcare:

a) su piroscafi da carico o addetti al rimorchio, come primo ufficiale in servizio di guardia in macchina, se l'apparato motore sia di potenza non superiore ai 1600 cavalli indicati, e come secondo ufficiale se l'apparato motore sia di potenza non superiore ai 2000 cavalli indicati;

b) su piroscafi addetti alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate, come ufficiale in servizio di guardia in macchina;

2) assumere la direzione di macchina:

a) su piroscafi da carico, o addetti al rimorchio, dotati di apparato motore di potenza non superiore a 900 cavalli indicati;

b) su piroscafi da carico, o adibiti al rimorchio, dotati di apparato motore di potenza non superiore ai 1600 cavalli indicati, purchè, dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato almeno 24 mesi di navigazione in servizio di guardia in macchina su piroscafi;

c) su piroscafi adibiti alla pesca di stazza lorda non superiore alle 500 tonnellate;

d) su piroscafi adibiti alla pesca di stazza lorda non superiore alle 1000 tonnellate, purchè, dopo il conseguimento del titolo, abbia effettuato almeno 24 mesi di navigazione in servizio di guardia su piroscafi.

I meccanici ed i fuochisti provenienti dalla marina militare che siano in possesso del certificato di abilitazione alla condotta di macchine a vapore di potenza non superiore a 150 cavalli, rilasciato dalla marina militare per uso civile, possono, entro 5 anni dall'invio in congedo, conseguire il titolo di fuochista autorizzato, senza sostenere i relativi esami, purchè in possesso dei requisiti prescritti ai numeri 3) e 4) del presente articolo.

Art. 273.

(*Motorista abilitato*)

Per conseguire il titolo di motorista abilitato occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;

2) avere compiuto i 19 anni di età;

3) non avere riportato condanne per i reati indicati nello art. 238, n. 4;

4) avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l'obbligo scolastico;

5) avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministro per la marina mercantile;

6) avere inoltre effettuato 12 mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio;

7) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Il motorista abilitato può condurre:

a) motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 85 cavalli asse installati su navi di stazza lorda fino a 25 tonnellate adibite al trasporto di passeggeri, entro i limiti del compartimento di iscrizione della nave, e non superiore a 400 cavalli asse, installati su navi adibite al trasporto di merci;

b) motori a combustione interna o a scoppio, installati su navi di stazza lorda non superiore a 60 tonnellate, adibite alla pesca costiera.

L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale è rilasciata.

I meccanici e motoristi provenienti dalla marina militare, che siano in possesso del certificato di idoneità alla condotta di motori a combustione interna o a scoppio di potenza non

superiore a 400 cavalli asse, rilasciato per uso civile dalla marina militare, possono conseguire il titolo di motorista abilitato, senza sostenere i relativi esami, purchè in possesso dei requisiti prescritti ai numeri 3), 4) e 6) del presente articolo.

Art. 274.
(*Marinaio motorista*)

Per conseguire il titolo di marinaio motorista occorrono i seguenti requisiti:

1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;

2) non avere riportato condanna per i reati indicati nello art. 238, n. 4;

3) avere compiuto i 19 anni di età;

4) avere assolto l'obbligo scolastico;

5) avere effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori endotermici;

6) avere sostenuto con esito favorevole un esperimento pratico secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Il marinaio motorista può condurre:

a) motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 250 cavalli asse, su navi adibite al trasporto di merci;

b) motori a combustione interna o a scoppio installati su navi di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate, adibite alla pesca locale.

L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale è rilasciata.

Art. 279.
(*Allievo maestro d'ascia*)

Per essere iscritto, in qualità di allievo maestro d'ascia nel Registro di cui all'art. 275 occorre aver compiuto i 15 anni di età, avere assolto l'obbligo scolastico ed essere domiciliato nel territorio dello Stato.

Art. 292.
(*Risultato degli esami*)

I candidati che conseguono la media di almeno sei decimi in ciascuna delle prove scritte, in ciascuno dei gruppi di prove orali e, ove sia prescritto, nell'esperimento pratico, sono dichiarati idonei.

Art. 298.
(*Navigazione valida per conseguire i titoli professionali*)

La navigazione richiesta per il conseguimento dei titoli di capitano superiore di lungo corso, di capitano di lungo corso e di padrone marittimo deve essere effettuata almeno per un terzo su navi nazionali.

La navigazione effettuata entro i limiti, del mare territoriale o lungo le coste di due circondari confinanti tra loro è valida per il conseguimento dei titoli professionali di capo barca per il traffico locale, conduttore, fuochista autorizzato, motorista abilitato e marinaio motorista; non è valida per il conseguimento degli altri titoli.

La navigazione richiesta dal presente articolo deve essere effettuata in acque marittime.

Art. 298-*bis*
(*Norme transitorie*)

A coloro che per età non siano soggetti agli obblighi scolastici derivanti dall'applicazione della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, nonchè a coloro che siano in possesso di licenza delle soppresse scuole professionali di educazione marinara continueranno ad applicarsi le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1963, n. 678.

Coloro i quali abbiano già conseguito o che, a norma del comma precedente, conseguano titoli professionali per i quali il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1963, n. 678, prescriva la licenza di scuola elementare, o di scuola professionale di educazione marinara, possono, previo superamento di apposito esame integrativo secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile, conseguire i corrispondenti titoli di coperta o di macchina per i quali il presente decreto prescrive rispettivamente la licenza di scuola media o il diploma di istituto professionale di Stato per le attività marinare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — REALE — MANNIRONI — TANASSI — VIGLIANESI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 47. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1970, n. **1488.**

Autorizzazione all'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP), con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 1488. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP), con sede in Roma, viene autorizzato ad accettare in donazione dall'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno un appezzamento di terreno, costituito da un'area situata in territorio del comune di Fermo attigua all'ospedale psichiatrico, della superficie di are 10.08 (pari a metri quadrati 1.008), distinta in catasto al foglio 63, con la particella 101-*b*, alle condizioni ed agli effetti specificati nell'atto pubblico di donazione per notar Antonio Feriozzi, repertorio n. 43.525/11.952 del 6 marzo 1965.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 36. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1971, n. **481.**

Modificazione all'atto costitutivo del consorzio per l'erigendo edificio dell'istituto tecnico industriale di setificio « Paolo Carcano » di Como.

N. 481. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvata la modifica dell'art. 3 dell'atto costitutivo del consorzio per l'erigendo edificio dell'istituto tecnico industriale di setificio « Paolo Carcano » di Como.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 40. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1971, n. **482.**

Autorizzazione al fondo per le pensioni al personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, ad acquistare un complesso immobiliare.

N 482. Decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il fondo per le pensioni al personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, viene autoriz-

zato ad acquistare, per il prezzo di L. 460.000.000 (quattrocentosessantamilioni), il complesso immobiliare rappresentato da due fabbricati di vecchia costruzione siti in Como, piazza Volta angolo via Rubini, distinti nel nuovo catasto edilizio urbano del comune amministrativo di Como, sezione censuaria di Como città, alla partita n. 771 di proprietà della Casa ecclesiastica di Como, del seminario vescovile di Como e del rev. mons. Agostino Acquistapace, come da atti a rogito dottor Giorgio Giuriani del 28 gennaio 1969, rep. numeri 58676/16104, 58678/16106 e 58680/16108.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 51. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1971, n. **483**.

Donazione di un complesso monumentale a favore dello Stato.

N. 483. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dalla Shell Italiana S.p.a., con sede in Genova, mediante atto 8 novembre 1969, n. 226624 di rep., per notar Ferdinando Accolla di Taranto, del complesso monumentale dell'ex badia di S. Maria della Giustizia e terreno circostante, il tutto della superficie di Ha. 1.29.02, sito in agro del comune di Taranto, contrada « Rondinella ».

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 52. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1971, n. **484**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione « Casa di carità arti e mestieri », con sede in Torino.

N. 484. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione « Casa di carità arti e mestieri », con sede in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 55. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1971, n. **485**.

Modificazioni allo statuto del « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri », con sede in Roma.

N. 485. Decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo testo dell'art. 13 dello statuto del « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 44. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1971.

Nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Trieste.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 luglio 1967, n. 589, con la quale è stato istituito l'Ente autonomo del porto di Trieste;

Visto l'art. 8 della menzionata legge 9 novembre 1967, n. 589;

Visto il proprio decreto del 9 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 20 novembre 1967, con il quale sono stati nominati i membri del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Trieste;

Considerato che attuale comandante del porto di Trieste è il generale Giovanni Cittadini;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del generale Giovanni Cittadini in seno al citato consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Il generale Giovanni Cittadini, nella qualità di comandante del porto di Trieste, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Trieste.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1971

(6718) p. *Il Ministro*: CERVONE

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1971.

Nomina del consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 4 dello statuto dell'associazione, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1318, con il quale sono state apportate modificazioni alla composizione del consiglio di amministrazione, del consiglio tecnico e del collegio sindacale dell'associazione;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto 6 dicembre 1967 con il quale è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'associazione per il triennio 6 dicembre 1967-5 dicembre 1970;

Ritenuta la necessità di ricostituire il consiglio di amministrazione dell'associazione;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione è così composto:

1. Arzilli dott. ing. Enzo;
2. Bucchi dott. Renato;
3. Collidà dott. ing. Antonio;
4. Coppola dott. Gaetano;
5. Galvani dott. Giorgio;
6. Ghezzi rag. Pietro;
7. Orsini dott. ing. Felice;
8. Pinacci dott. ing. Andrea;
9. Pomini dott. ing. Antonmaria;
10. Speri dott. ing. Giorgio;
11. Villa dott. ing. Antonio;
12. Volpi prof. ing. Giulio,

in rappresentanza degli industriali.

1. Bellandi Paolo,

in rappresentanza dei lavoratori dell'industria.

1. Pavan dott. Agostino;
2. Bellomo Franco;
3. Del Giudice avv. Pasquale;
4. Foresio avv. Ubaldo;
5. Michelazzi dott. Carlo;
6. Portera Luigi,

di nomina ministeriale.

Art. 2.

Le funzioni di presidente e di vice presidente del consiglio di amministrazione sono affidate rispettivamente al dott. Agostino Pavan e al sig. Franco Bellomo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1971
Registro n. 8 Lavoro e prev. soc., foglio n. 91

(6947)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Calzificio Ambrosiana - stabilimenti di Pietrasanta e Castelnuovo Garfagnana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Calzificio Ambrosiana - stabilimenti di Pietrasanta e Castelnuovo Garfagnana (Lucca) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Calzificio Ambrosiana - stabilimenti di Pietrasanta e Castelnuovo Garfagnana (Lucca).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 aprile 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6972)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.

Costituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per il Piemonte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del precitato art. 33, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro debbono essere designati, rispettivamente, dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale della economia e del lavoro e dalle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative;

Visti i dati acquisiti ai fini della valutazione comparativa della consistenza delle forze di lavoro dei vari settori economici interessati alla attività del comitato della regione Piemonte;

Valutati gli elementi acquisiti o comunque in possesso dell'amministrazione per determinare il giudizio sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali interessate;

Viste le designazioni delle competenti organizzazioni sindacali delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte è così composto:

Dalla Mora Giorgio, Vigevani Fausto, Bianchi Fernando, Bertolino Roberto, Mola Giovanni e Gallarati Carlo, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Fontana Antonio, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Giandotti Carlo, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Faga dott. Mario, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Baro dott. Aldo, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Peano Angelo, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Bottinelli dott. Giovanni Nicola, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Visconti Cesare, in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Giorsetti dott. Renato, direttore capo e Cavallarin dott. Gildo, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Garrone dott. Annibale, ispettore generale e Caruso dott. Sebastiano, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Allasia dott. Bartolomeo, direttore centrale, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(6726)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.

Costituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per il Veneto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del precitato art. 33, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro debbono essere designati, rispettivamente, dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dalle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative;

Visti i dati acquisiti ai fini della valutazione comparativa della consistenza delle forze di lavoro dei vari settori economici interessati alla attività del comitato della regione Veneto;

Valutati gli elementi acquisiti o comunque in possesso dell'amministrazione per determinare il giudizio sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali interessate;

Viste le designazioni delle competenti organizzazioni sindacali delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto è così composto:

Calzolari Romano, Renesto Luigi, Zarantonello Luciano, Rossi Giulio e Pennestre Mario, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Bertasi Alessio, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Piasentini Luigi e Innocenti dott. Sergio, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Doni Renato, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Stefani dott. Dino, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Osti dott. Giovanni, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Lepscky Oscar, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Mazzarotto dott. Paolo, in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Sorrentino dott. Alfredo, ispettore generale e Giraudo dott. Domenico, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Diana dott. Paolo, ispettore generale e De Masi dott. Pasquale, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Curatolo dott. Emanuele, direttore centrale, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(6728)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.

Costituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per il Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del precitato art. 33, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro debbono essere designati, rispettivamente, dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dalle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative;

Visti i dati acquisiti ai fini della valutazione comparativa della consistenza delle forze di lavoro dei vari settori economici interessati alla attività del comitato della regione Friuli-Venezia Giulia;

Valutati gli elementi acquisiti o comunque in possesso dell'amministrazione per determinare il giudizio sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali interessate;

Viste le designazioni delle competenti organizzazioni sindacali delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia è così composto:

Franco on. Raffaele, Rovatti Ruggero, Casonato Felice, Paolini Paolo e De' Vidovich Renzo, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Desanti Mario, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Mangione dott. Leonardo e Viol Alfredo, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Zucchini Renato, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Macovez geom. Marino, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Foschi dott. Fabio, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Scarano dott. Antonio, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini.

Fontanini rag. Mario, in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Carillo dott. Antonio, ispettore generale e Cerchio dott. Francesco, direttore capo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Paoletti dott. Guido, ispettore generale e Bettini rag. Terzo, direttore di prima classe, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Rosati dott. Bruno, direttore superiore, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(6729)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.

Costituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la Lombardia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del precitato art. 33, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro debbono essere designati, rispettivamente, dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dalle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative;

Visti i dati acquisiti ai fini della valutazione comparativa della consistenza delle forze di lavoro dei vari settori economici interessati alla attività del comitato della regione Lombardia;

Valutati gli elementi acquisiti o comunque in possesso dell'amministrazione per determinare il giudizio sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali interessate;

Viste le designazioni delle competenti organizzazioni sindacali delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia è così composto:

Fanfoni Daniele, Monelli Licurgo, Pastore Alessandro, Bombardieri Vincenzo e Podavini Romualdo, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Ghisio Gioacchino, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Morra Mario e Marchesi rag. Pierluigi, in rappresentanza del lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Cinelli Gigino, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Boffano dott. Giuseppe, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Gualazzi dott. Arnaldo, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Bottelli rag. Mario, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

De Falco dott. Aleardo, in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Fertilio dott. Ferruccio, ispettore generale e Scaramella dott. Osvaldo, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ferrante dott. Francesco, ispettore generale e Saura dott. Carlo, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Pilo dott. Rosolino, direttore centrale, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(6730)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta FARAM di Giavera del Montello.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta FARAM di Giavera del Montello (Treviso) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta FARAM di Giavera del Montello (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6974)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1971.

Assegnazione agli uffici degli ottocento posti di coadiutore dattilografo giudiziario aumentati nel ruolo organico dal 1° luglio 1971.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, recante disposizioni per l'aumento del ruolo organico del personale dei coadiutori dattilografi giudiziari;

Considerata la necessità di attribuire alle piante organiche degli uffici gli ottocento posti aumentati a decorrere dal 1° luglio 1971 a norma dell'art. 1, primo comma, del decreto presidenziale sopra citato;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 dello stesso decreto presidenziale;

Decreta:

Gli ottocento posti di coadiutore dattilografo giudiziario, aumentati nel ruolo organico di tale personale dal 1° luglio 1971 con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, sono attribuiti alle piante organiche dei seguenti uffici nel numero a fianco di ciascuno di essi indicato:

	Numero dei posti
Ministero di grazia e giustizia	12
Consiglio superiore della magistratura	8
Corte di cassazione	50
Corti di appello e sezioni distaccate:	
Bari	1
Bologna	2
Cagliari	1
Catania	3
Catanzaro	1 (*a*)
Firenze	1
Genova	1
Messina	1
Milano	7
Napoli	6
Palermo	3
Roma	3
Torino	2
Venezia	2
Salerno	3

(*a*) Per la sezione di corte di appello di Reggio Calabria.

	Numero dei posti
Procure generali della Repubblica presso le corti di appello:	
Bologna	1
Napoli	1
Tribunali:	
Acqui Terme	1
Agrigento	2
Alba	1
Ancona	2
Aosta	1
Arezzo	2
Ariano Irpino	1
Ascoli Piceno	1
Avellino	2
Bari	4
Benevento	2
Bergamo	1
Bologna	9
Bolzano	2
Brescia	2
Brindisi	2
Busto Arsizio	2
Cagliari	3
Caltagirone	1
Caltanissetta	1
Camerino	1
Campobasso	1
Casale Monferrato	1
Cassino	1
Castrovillari	1
Catania	9
Civitavecchia	1
Como	2
Cosenza	2
Cremona	2
Cuneo	1
Ferrara	1
Firenze	3
Foggia	4
Frosinone	1
Genova	5
Grosseto	1
Isernia	1
Ivrea	1
Lagonegro	1
Lanciano	1
Lanusei	1
L'Aquila	1
Larino	1
La Spezia	1
Latina	2
Lecce	3
Lecco	1
Livorno	2
Locri	1
Lucca	2
Macerata	1
Mantova	1
Marsala	2
Massa	1
Messina	4
Milano	25
Mistretta	1
Modena	2
Mondovì	1
Montepulciano	1
Monza	2
Napoli	23
Nicosia	1
Novara	1
Nuoro	1
Oristano	1
Orvieto	1
Padova	1
Palermo	10
Palmi	1
Parma	1
Pavia	1
Perugia	2
Pesaro	1
Pescara	1
Piacenza	1
Pinerolo	1
Pisa	2
Pordenone	1
Potenza	2
Prato	2
Ragusa	1
Ravenna	1
Reggio Calabria	3
Reggio Emilia	1
Rieti	1
Roma	21
Rovigo	1
Rovereto	1
Sala Consilina	1
Salerno	4
Santa Maria Capua Vetere	4
Sassari	2
Sciacca	1
Siena	1
Siracusa	2
Spoleto	1
Sulmona	1
Taranto	3
Tempio Pausania	1
Teramo	1
Termini Imerese	5
Terni	1
Tolmezzo	1
Torino	12
Tortona	1
Trani	1
Trapani	2
Trento	3
Treviso	1
Trieste	2
Udine	1
Urbino	1
Varese	1
Vasto	1
Venezia	2
Verona	2
Vibo Valentia	1
Vigevano	1
Viterbo	1
Voghera	1

	Numero dei posti
Procure della Repubblica presso i tribunali:	
Bergamo	1
Caltagirone	1
Catania	1
Foggia	2
Milano	4
Napoli	3
Padova	1
Palermo	1
Roma	5
Siracusa	1
Terni	1
Tribunali per i minorenni:	
Ancona	2
Bari	3
Bologna	3
Brescia	2
Cagliari	2
Caltanissetta	1
Campobasso	1
Catania	2
Catanzaro	2
Firenze	2
Genova	2
L'Aquila	2
Lecce	3
Messina	1
Milano	5
Napoli	5
Palermo	3
Perugia	1
Potenza	1
Reggio Calabria	1
Roma	5
Salerno	2
Torino	4
Trento	1
Trieste	2
Venezia	3
Procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni:	
Ancona	1
Bari	2
Bologna	2
Brescia	1
Cagliari	1
Caltanissetta	1
Campobasso	1
Catania	1
Catanzaro	1
Firenze	1
Genova	1
L'Aquila	1
Lecce	2
Messina	1
Milano	3
Napoli	3
Palermo	2
Perugia	1
Potenza	1
Reggio Calabria	1
Roma	3
Salerno	1

	Numero dei posti
Torino	2
Trento	1
Trieste	1
Venezia	2
Preture:	
Abbiategrasso	1
Accadia	1
Acireale	1
Acqui Terme	1
Adria	1
Afragola	1
Agira	1
Agnone	1
Agordo	1
Albenga	1
Alessano	1
Alia	1
Amelia	1
Andria	1
Aosta	1
Arce	1
Asiago	1
Asolo	1
Atessa	1
Aulla	1
Avellino	1
Avigliana	1
Bagno di Romagna	1
Barcellona Pozzo di Gotto	1
Bari	3
Barletta	1
Barra	1
Bassano del Grappa	1
Belluno	1
Benevento	2
Bianco	1
Bisacquino	1
Bivona	1
Bologna	1
Bolzano	2
Borgo San Dalmazzo	1
Bovino	1
Bra	1
Bracciano	1
Budrio	1
Busto Arsizio	1
Caccamo	1
Cairo Montenotte	1
Caltagirone	1
Calvello	1
Campli	1
Canelli	1
Carrù	1
Castelbuono	1
Castelfiorentino	1
Castel di Sangro	1
Castelnuovo di Porto	1
Castiglione del Lago	1
Catania	9
Cattolica Eraclea	1
Cava dei Tirreni	1
Cefalù	1
Ceglie Messapico	1
Cento	1

	Numero dei posti
Centuripe	1
Chiaramonte Gulfi	1
Chiaromonte	1
Chiavenna	1
Cicciano	1
Cittadella	1
Cittaducale	1
Clusone	1
Codroipo	1
Collesano	1
Comacchio	1
Corleone	1
Corteolona	1
Cremona	2
Cropalati	1
Cuorgnè	1
Ficarolo	1
Foggia	1
Fossano	1
Francavilla di Sicilia	1
Frigento	1
Gangi	1
Gardone Val Trompia	1
Genova	2
Gradisca d'Isonzo	1
Gragnano	1
Isola della Scala	1
Ischia	1
Ispica	1
Lamezia Terme	1
Lanzo Torinese	1
Laviano	1
Lecco	2
Leonforte	1
Linguaglossa	1
Lipari	1
Livorno	3
Lizzano	1
Lonigo	1
Lucera	1
Maglie	1
Maniago	1
Mantova	1
Marano di Napoli	1
Mascalucia	1
Massa	1
Mazara del Vallo	1
Mazzarino	1
Messina	3
Mestre	1
Milano	24
Milazzo	1
Militello in Val di Catania	1
Mirandola	1
Mistretta	1
Modica	1
Monreale	1
Montesarchio	1
Montorio al Vomano	1
Monza	1
Mortara	1
Napoli	13
Naso	1
Nicosia	1
Niscemi	1

	Numero dei posti
Nocera Inferiore	3
Nola	1
Novara	1
Novara di Sicilia	1
Oderzo	1
Ovada	1
Padova	2
Paliano	1
Palombara Sabina	1
Palermo	11
Piana degli Albanesi	1
Pianella	1
Pisciotta	1
Polla	1
Pontecorvo	1
Pordenone	1
Portici	1
Portomaggiore	1
Portotorres	1
Putignano	1
Randazzo	1
Rapallo	1
Regalbuto	1
Rho	2
Rivarolo Canavese	1
Roma	11
Rovato	1
Sampierdarena	1
San Ginesio	1
San Giovanni in Persiceto	1
San Pietro Vernotico	1
San Remo	1
Sant'Angelo di Brolo	1
Sassoferrato	1
Sassuolo	1
Savigliano	1
Scalea	1
Sciacca	1
Segni	1
Serravalle Scrivia	1
Sestri Ponente	1
Sora	1
Spezzano Albanese	1
Spilimbergo	1
Stigliano	1
Strambino	1
Taggia	1
Tagliacozzo	1
Taranto	1
Termini Imerese	1
Terracina	1
Torino	6
Torre del Greco	1
Tortorici	1
Trani	1
Trapani	2
Trento	2
Troina	1
Udine	2
Valentano	1
Varallo	1
Varese	2
Venafro	1
Vercelli	1
Verona	1

	Numero dei posti
Viadana	1
Villalba	1
Vipiteno	1
Vittoria	1
Voghera	1
Volterra	1
Voltri	1
Zogno	1
Totale	800

Roma, addì 5 luglio 1971

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1971
Registro n. 21 Grazia e giustizia, foglio n. 229

(7035)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1971.

Sostituzione di membri di comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visti i decreti ministeriali 10 febbraio 1968, 5 marzo 1968, 30 maggio 1968, 10 dicembre 1968, 2 dicembre 1970, con i quali sono stati ricostituiti i sottoelencati comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Considerato che taluni componenti dei comitati sottoelencati sono cessati dalla carica;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali per la sostituzione dei componenti cessati dalla carica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione in conformità delle nuove designazioni;

Decreta:

Sono nominati componenti dei sottoelencati comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in sostituzione dei componenti cessati dalla carica e per il settore di produzione a fianco indicato, i signori:

Comitato provinciale di Caltanissetta:

Grimaldi Francesco, in sostituzione di Petrantoni Michele, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'agricoltura:

Comitato provinciale di Chieti:

Secondini Antonio in sostituzione di Torrieri Filippo, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria.

Comitato provinciale di Lucca:

Minuti Umberto in sostituzione di Bambi Moreno, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura.

Gagliardi Rivo in sostituzione di Massagli Salvatore, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione.

Comitato provinciale di Pistoia:

Fedi Francesco in sostituzione di Della Rosa Giovanni, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione.

Comitato provinciale di Roma:

Roic Giuseppe in sostituzione di Mezzanotte Mario, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria.

Comitato provinciale di Siena:

Simeoni Simeone in sostituzione di Favilli Edoardo, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'agricoltura.

Comitato provinciale di Taranto:

Mastromarino Matteo in sostituzione di D'Onghia Giuseppe, dimissionario, in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici.

Comitato provinciale di Trieste:

Clai Mario in sostituzione di Giuricin Gianni, dimissionario in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria.

Comitato provinciale di Varese:

Frattini Ezio in sostituzione di Revelli Franco, dimissionario in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria.

Caravati Augusto in sostituzione di Frattini Michele, deceduto, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria.

Comitato provinciale di Venezia:

Padoan Antonio in sostituzione di Rosa Giovanni, deceduto, in rappresentanza dei lavoratori del settore del commercio.

Carlesso Gino in sostituzione di Formenti Giuseppe, deceduto, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria.

Ciutto Bortolo in sostituzione di Vistoli Giacomo, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore della agricoltura.

Traina Franco in sostituzione di Taronna Alessandro, dimissionario, in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6727)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1971.

Costituzione del comitato speciale amministratore del fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 313, concernente modificazioni al regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, sul regolamento per la previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, e istituzione, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, di un comitato speciale amministratore del fondo di previdenza della categoria medesima;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'istituto;

Visto l'art. 20 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del Comitato speciale amministratore del fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo;

Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore sono designati dalle rispettive associazioni nazionali.

Visti i dati forniti dalle organizzazioni sindacali nazionali della categoria e quelli acquisiti dall'amministrazione;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali medesime e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato speciale amministratore del fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo, con sede presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è composto, oltre che dal presidente dell'istituto che lo presiede, dai seguenti membri:

Tassini Giuseppe, Mecarozzi Mario, Argenton Natale, Niccolaioni rag. Romolo, Lonini Mario, Becherini Romano e Bruni comm. Ernesto, rappresentanti dei lavoratori del settore;

Boursier Niutta avv. Guglielmo, Zani dott. Edgardo e Civitani dott. Giovanni, rappresentanti dei datori di lavoro del settore;

Marcozzi dott. Enrico, ispettore superiore del ruolo ispettorato del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Licata dott. Giuseppe, direttore di 1ª classe Ministero del tesoro;

Jachini avv. Mario, rappresentante dell'INA, con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6877)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1971.

Costituzione del comitato di vigilanza del fondo di previdenza per il personale di ruolo dipendente dalle aziende di navigazione aerea presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 1, 2 e 6 della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulle norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea che istituiscono, in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, il fondo di previdenza della categoria, con gestione autonoma, e il Comitato di vigilanza per la amministrazione del fondo medesimo;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli sopra menzionati per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle Gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'istituto;

Visto l'art. 26 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del Comitato di vigilanza del fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea;

Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore sono designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a base nazionale;

Visti i dati acquisiti al riguardo dall'amministrazione e valutato ogni utile elemento che concorre a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentatività di categoria tra le organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato di vigilanza del fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, con gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, è composto, oltre che dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede, dai seguenti membri:

Cavalli com.te Duilio, Gobbi com.te Vittorio, Emanuelli prof. dott. Filippo e Mazzei prof. avv. Vincenzo, in rappresentanza dei lavoratori del settore (piloti);

Martinelli Sergio e Beda Alfeo, in rappresentanza dei lavoratori del settore (assistenti di volo);

Di Fede Giovanni e Piro Raffaele, in rappresentanza dei lavoratori del settore (motoristi);

Bonanni dott. Armando, Branca prof. Giorgio, Marondoli dott. Carlo e Buttaroni dott. Mario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore;

D'Harmant François dott. Antonio, ispettore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Lucca dott. Michele, direttore di divisione del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6876)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1971.

Costituzione del comitato di vigilanza del fondo per la assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 5 luglio 1961, n. 579, sulla istituzione, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, di un fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero e del comitato di vigilanza per la gestione del fondo medesimo;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli sopra menzionati per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle Gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'istituto;

Visto l'art. 27 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato di vigilanza del fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero;

Considerato che i rappresentanti del clero sono designati dalla federazione per le associazioni del clero in Italia;

Viste le designazioni effettuate dalla predetta federazione e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato di vigilanza del fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dai seguenti membri:

Marchi mons. Tino, Turri mons. Antonio, Alberti mons. Mario, Barazzuoli mons. Giuseppe, Casini sac. Armando e Fermanelli avv. Giorgio, rappresentanti del clero designati dalla federazione fra le associazioni del clero in Italia;

Forgione dott. Lindo, direttore di divisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Di Martino dott. Gabriele, direttore di sezione del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6879)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1971.

Costituzione del comitato di vigilanza del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1450, che disciplina il trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione e istituisce il comitato di vigilanza per la gestione del fondo di previdenza della categoria medesima;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli sopra menzionati per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle Gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'istituto;

Visto l'art. 21 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato di vigilanza sul fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione;

Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore sono designati dalle rispettive associazioni sindacali di categoria a base nazionale;

Visti i dati forniti dalle predette associazioni sindacali e quelli acquisiti dall'amministrazione;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali medesime e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato di vigilanza sul fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è composto, oltre che dal presidente dello istituto, che lo presiede, dai seguenti membri:

Pasqua Guido, La Naia Benedetto, Toniato Federico, Bartolozzi Francesco, Gazzone Gianclaudio, Fiorillo Antonio e Massimi dott. Filippo, rappresentanti dei lavoratori del settore;

Pascale dott. Ernesto, Fiorentino dott. Francesco e Peliti avv. Federico, rappresentanti dei datori di lavoro del settore;

Basile dott. Italo, direttore U.L.M.O. del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Moscatelli Luigi, direttore di ragioneria di 1a classe del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6880)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1971.

Costituzione del comitato amministratore del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 1° luglio 1955, n. 638, istitutiva del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, con gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, e del relativo comitato amministratore;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli sopra menzionati per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle Gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'istituto;

Visto l'art. 22 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato amministratore del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas;

Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali;

Visti i dati forniti dalle predette organizzazioni sindacali e quelli acquisiti dall'amministrazione;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni predette e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato amministratore del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è composto oltre che dal presidente dell'istituto che lo presiede, dai seguenti membri:

Mercuri rag. Sergio, Chinaglia Elvio, Cella Luigi, Truzzi rag. Gianluigi, Avezzani geom. Claudio, Magri Attilio e Vender Antonio, rappresentanti dei lavoratori del settore;

Cugnin avv. Luigi, Foroni ing. Silvio e Manassero dott. Romano, rappresentanti dei datori di lavoro del settore;

Cruciani dott. Oscar, direttore U.L.M.O. del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Moscatelli Luigi, direttore di ragioneria di 1a classe del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6881)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1971.

Nuova tabella delle indennità a carico di privati e di enti diversi dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per i servizi relativi alle imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 940, con il quale sono state estese ai servizi in materia delle imposte di fabbricazione le disposizioni dei primi due commi dell'art. 64 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65;

Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1962, con il quale sono state approvate la tabella e le relative note riguardanti le indennità per i servizi delle imposte di fabbricazione effettuati nell'interesse dei privati;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349, con il quale vengono dettate le norme sui servizi svolti dagli uffici oltre l'orario normale;

Visto l'art. 41 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, con il quale sono state apportate modifiche al decreto interministeriale 21 febbraio 1962;

Ritenuta la necessità di adeguare le indennità stabilite dal citato decreto interministeriale 21 febbraio 1962 alle moderne esigenze dei servizi;

Decreta:

Articolo unico

La tabella delle indennità per i servizi delle imposte di fabbricazione dovute dai privati e da enti diversi dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni è, ad ogni effetto, sostituita da quella che, unita con le note al presente decreto, ne fa parte integrante.

Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1971

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Tabella delle indennità a carico di privati e di enti diversi dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, per i servizi relativi alle imposte di fabbricazione

PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI	Servizi effettuati per conto dei privati, in ufficio, oltre l'orario normale		Servizi presso gli opifici con indennità a carico della ditta e servizi di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987	Supplemento per i servizi di cui alla colonna 4, effettuati in anticipo o in prolungamento dell'orario normale di ufficio	
	di giorno	di notte		di giorno	di notte
	Lire per ogni ora	Assegno supplementare per ogni ora	Lire per ogni ora	Lire per ogni ora	Lire per ogni ora
1	2	3	4	5	6
A) Personale addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione delle carriere:					
— Direttiva, di concetto ed esecutiva .	850	450	1.150	850	1.300
— Personale ausiliario .	450	300	—	—	—
B) Personale della guardia di finanza:					
— Ufficiali .	850	450	1.150	850	1.300
— Sottufficiali .	550	300	800	550	850
— Appuntati e finanzieri . .	400	200	500	400	600

1) Agli effetti del computo delle indennità si considerano ore di servizio anche quelle impiegate per raggiungere la località ove ha luogo il servizio e per il ritorno in sede, nonché le ore trascorse nella località medesima in attesa del ritorno in sede.

Nel computo delle ore si trascurano le frazioni sino a 15 minuti e si calcolano come ore quelle superiori.

2) Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5 per i mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 per i mesi da ottobre a marzo.

3) Per i servizi espletati in giorno festivo le indennità suddette sono aumentate del 50%. A tale effetto i servizi resi presso la sede dell'ufficio si considerano come compiuti oltre l'orario normale.

4) Nel caso di più servizi resi successivamente nella stessa giornata a più ditte, ciascuna ha l'obbligo di corrispondere le indennità per il servizio effettuato presso di essa.

Le spese per i viaggi e le indennità per le ore di attesa e di eventuale pernottazione dovranno essere ripartite tra le stesse ditte in proporzione della durata del servizio ricevuto.

5) Quando per raggiungere la località ove ha luogo il servizio vi sia la possibilità di far uso dei mezzi pubblici collettivi di comunicazione, è dovuto dalla ditta il rimborso delle spese di trasporto a tariffa intera.

In mancanza dei mezzi di comunicazione pubblici collettivi, la ditta ha l'obbligo di fornire mezzi di trasporto decorosi e debitamente coperti da una congrua polizza assicurativa per i terzi trasportati. In questo caso la ditta non è tenuta al pagamento di alcuna somma per rimborso spese di trasporto o per indennità chilometrica.

Quando ciò non sia possibile, la ditta è tenuta a corrispondere a ciascun impiegato o militare, comandato al servizio richiesto, l'indennità chilometrica prevista dalle disposizioni sul trattamento economico di missione dei dipendenti statali.

6) Qualora i servizi abbiano carattere continuativo e si svolgano presso la stessa fabbrica, officina od azienda, l'amministrazione centrale ha facoltà, su richiesta degli interessati, di accordare riduzioni sulle somme dovute dai privati entro il limite massimo del 10 (dieci) per cento.

7) Le somme dovute dai privati per i servizi da eseguirsi a loro carico sono da essi depositate anticipatamente sull'apposito conto corrente postale intestato al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

8) Al pagamento delle indennità di missione spettanti agli impiegati civili ed ai militari della guardia di finanza provvedono mensilmente gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione a mezzo dei fondi loro assegnati sugli appositi capitoli di spesa relativi alle missioni.

Le somme pagate agli interessati per le missioni verranno reintegrate al bilancio dello Stato prelevando, mediante postagiro a favore delle sezioni di tesoreria provinciale, gli importi relativi dal conto corrente postale intestato all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione per i depositi da parte dei privati.

La sezione di tesoreria emetterà corrispondente quietanza sul competente capitolo di entrata a favore dell'ufficio che ha eseguito il versamento a reintegro.

Nel caso di temporanea deficienza di fondi accreditati sul capitolo di spesa delle missioni, le indennità dovute agli interessati per i servizi eseguiti a carico dei privati potranno essere, previa speciale autorizzazione del Ministero, pagate direttamente con assegno postale emesso a loro favore dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione sul conto corrente postale dei depositi dei privati.

L'ufficio tecnico, poi, all'atto dell'accreditamento dei fondi sufficienti sul capitolo di spesa delle missioni, emetterà, per il totale delle tabelle di indennità pagate come sopra, un ordinativo di pagamento su detto capitolo a favore della sezione di tesoreria provinciale da convertirsi in quietanza di entrata sul capitolo relativo. La quietanza verrà allegata dall'ufficio ad un prospetto riepilogativo delle tabelle delle indennità cui essa si riferisce, a corredo dei rendiconti dell'apposito capitolo di spesa.

9) Per l'erogazione delle eventuali differenze tra le somme versate dai privati e le indennità liquidate agli impiegati, si continuerà ad applicare la norma dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1035, modificato con l'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 842.

(7114)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 24 aprile 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Gabriele Pasquinelli, console onorario di Malta a Firenze.

(6774)

In data 24 aprile 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Franco Pillarella, vice console presso il consolato generale del Canadà a Milano.

(6775)

In data 24 aprile 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Bruno Pacor, console onorario di Danimarca a Trieste.

(6776)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Annullamento del decreto di scioglimento della società cooperativa edilizia « Velocior », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 luglio 1971, il provvedimento ministeriale 3 aprile 1971, con il quale, al numero d'ordine 22, veniva disposto lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa edilizia « Velocior », con sede in Napoli, costituita per rogito Squillaci in data 9 marzo 1961, rep. 27084, è annullato, limitatamente alla parte contrassegnata dal numero d'ordine suindicato.

(6751)

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 5 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1971, n. 162, relativo all'approvazione della delibera dell'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani in data 8 maggio 1970 concernente modificazioni al regolamento per la previdenza ed assistenza, a pag. 3894, all'art. 7, terzo comma, ove è detto: « ....., a richiesta dell'assicurati », leggasi: « ....., a richiesta dell'assicurato ».

(6750)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 140

Corso dei cambi del 27 luglio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,53	623,53	623.66	623.53	623,30	622 —	623,56	623,53	623,53	623,40
Dollaro canadese	612 —	612 —	612 —	612 —	611,50	617.25	612,125	612 —	612 —	612,50
Franco svizzero	152,64	152,64	152.69	152,64	152,60	152,05	152,64	152,64	152.64	152,60
Corona danese	83,16	83,16	83,21	83,16	83 —	82,90	83,16	83,16	83,16	83,16
Corona norvegese	87,70	87,70	87,70	87,70	87,60	87,55	87,70	87,70	87,70	87,70
Corona svedese	120,86	120,86	120,85	120,86	120,70	120.40	120,86	120,86	120,86	120,85
Fiorino olandese	175,48	175,48	175,48	175.48	175,50	175,08	175,46	175,48	175,48	175,43
Franco belga	12,5625	12,5625	12,5625	12,5625	12,56	12,54	12,5605	12,5625	12.56	12,56
Franco francese	113,11	113,11	113,16	113,11	113,05	112.78	113.11	113.11	113,11	113.08
Lira sterlina	1507,85	1507,85	1508,30	1507,85	1507,25	1504,45	1507,90	1507,85	1507,85	1507,50
Marco germanico	180,26	180,26	180,32	180,26	180,10	176,20	180,25	180,26	180,26	180,23
Scellino austriaco	25 —	25 —	25,03	25 —	25 —	24,90	25 —	25 —	25 —	24,98
Escudo portoghese	21,905	21,905	21,89	21,905	21,90	21,85	21,905	21,905	21,90	21,88
Peseta spagnola	8,9670	8,967	8,955	8,9670	8,95	8,94	8,9683	8,9670	8,96	8,96

Media dei titoli del 27 luglio 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	91,20
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,425
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,475
» 5 % (Ricostruzione)	91,05
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,60
» 5 % (Città di Trieste)	91,425
» 5 % (Beni esteri)	89,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,175
» 5,50 % » » 1968-83	88,85
» 5,50 % » » 1969-84	90,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) . .	98,05
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	95,925
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	94 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,125
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	93,35
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	93,625
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	100 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	96,95

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 luglio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623,545
Dollaro canadese	612,062
Franco svizzero	152,64
Corona danese	83,16
Corona norvegese	87,70
Corona svedese	120,86
Fiorino olandese	175,47
Franco belga	12,561
Franco francese	113,11
Lira sterlina	1507,875
Marco germanico	180,255
Scellino austriaco	25 —
Escudo portoghese	21,905
Peseta spagnola	8,968

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° marzo 1971 al 31 marzo 1971 a norma dei Regolamenti n. 415/71, n. 427/71 e n. 544/71 agli alimenti composti per animali, in lire italiane per quintale per importazione da:
— Paesi terzi;
— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi			
			Paesi terzi		SAMA e PTOM	
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-3-1971 al 15-3-1971	dal 16-3-1971 al 31-3-1971	dal 1°-3-1971 al 15-3-1971	dal 16-3-1971 al 31-3-1971
23.07		Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:				
		B. altri, contenenti, isolatamente a assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari:				
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:				
		a. *non contenenti amido o fecola o aventi tenore,* in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:				
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	839,35	839,35	276,85	276,85
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	9.745,60	9.745,60	9.183,10	9.183,10
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	12.125,00	10.862,50	12.125,00	10.862,50
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	15.462,50	13.806,25	15.462,50	13.806,25
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:				
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	1.426,85	1.426,85	864,35	864,35
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	10.333,10	10.333,10	9.770,60	9.770,60
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	14.575,00	13.056,25	14.575,00	13.056,25
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:				
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	2.291,25	2.291,25	1.728,75	1.728,75
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	11.197,50	11.197,50	10.635,00	10.635,00
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	12.268,75	11.087,50	12.268,75	11.087,50
	85	II. non contenenti nè amido nè fecola, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	15.462,50	13.806,25	15.462,50	13.806,25

(5140)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° aprile al 30 aprile 1971

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1° aprile 1971	2/5 aprile 1971	6 aprile 1971	7 aprile 1971	8/13 aprile 1971	14 aprile 1971	15 aprile 1971
10.01-A	02,05 08,12	Frumento tenero e frumento segalato	33.737,50	33.737,50	33.737,50	**33.737,50**	33.737,50	33.737,50	33.737,50
10.01-B	15,18	Frumento duro	37.268,75 (*a*)	37.987,50 (*a*)	37.987,50 (*a*)	37.987,50 (*a*)	37.987,50 (*a*)	37.987,50 (*a*)	37.987,50 (*a*)
10.02	01,04	Segala	29.175,00	29.175,00	28.237,50	28.612,50	28.237,50	28.237,50	28.237,50
10.03	01,04	Orzo	19.962,50 (*b*)	19.962,50 (*b*)	19.962,50 (*b*)	21.212,50 (*b*)	21.212,50 (*b*)	20.743,75 (*b*)	20.118,75 (*b*)
10.04	01,04	Avena	17.718,75 (*b*)	18.343,75 (*b*)	18.343,75 (*b*)	18.343,75 (*b*)	18.343,75 (*b*)	19.593,75 (*b*)	20.375,00 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	21.056,25 (*b*) (*d*)	21.056,25 (*b*) (*d*)	21.056,25 (*b*) (*d*)	21.056,25 (*b*) (*d*)	21.056,25 (*b*) (*d*)	20.431,25 (*b*) (*d*)	20.431,25 (*b*) (*d*)
10.05-B	04	Granturco altro	21.056,25 (*b*) (*d*)	21.056,25 (*b*) (*d*)	21.056,25 (*b*) (*d*)	21.056,25 (*b*) (*d*)	21.056,25 (*b*) (*d*)	20.431,25 (*b*) (*d*)	20.431,25 (*b*) (*d*)
10.07-A	01	Grano saraceno	zero	800,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
10.07-B	04	Miglio	17.518,75 (*b*)	16.737,50 (*b*)	16.737,50 (*b*)	17.362,50 (*b*)	17.362,50 (*b*)	18.300,00 (*b*)	18.300,00 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo	23.862,50 (*b*)	24.362,50 (*b*)	24.362,50 (*b*)	24.362,50 (*b*)	24.362,50 (*b*)	24.362,50 (*b*)	24.362,50 (*b*)
10.07-D	15,18	Altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	32.968,75	32.968,75	32.968,75	**32.968,75**	32.968,75	33.593,75	33.593,75
11.01-B	05	Farine di segala	47.375,00	47.375,00	46.062,50	46.587,50	46.062,50	46.062,50	46.062,50
		Semole e semolini:							
ex 11.02-A	002	— di frumento duro	64.287,50	64.918,75	64.918,75	64.918,75	64.918,75	65.400,00	65.400,00
ex 11.02-A	005	— di frumento tenero	35.081,25	35.081,25	35.081,25	35.081,25	35.081,25	35.756,25	35.756,25

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.
(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).
(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.
(*d*) Per il granturco originario della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo va ridotto di lire 468,75 per tonnellata metrica.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	16/19 aprile 1971	20 aprile 1971	21 aprile 1971	22/23 aprile 1971	24/28 aprile 1971	29 aprile 1971	30 aprile 1971
10.01-A	02,05 08,12	Frumento tenero e frumento segalato	33.737,50	33.737,50	33.737,50	33.737,50	33.737,50	33.737,50	33.737,50
10.01-B	15,18	Frumento duro	37.987,50 (*a*)	39.237,50 (*a*)	39.237,50 (*a*)	39.237,50 (*a*)	39.237,50 (*a*)	39.237,50 (*a*)	39.237,50 (*a*)
10.02	01,04	Segala	28.237,50	28.237,50	28.237,50	28.237,50	28.862,50	28.862,50	28.862,50
10.03	01,04	Orzo	20.118,75 (*b*)	20.118,75 (*b*)	20.118,75 (*b*)	20.118,75 (*b*)	20.118,75 (*b*)	20.118,75 (*b*)	24.775,00 (*b*)
10.04	01,04	Avena	21.156,25 (*b*)	21.156,25 (*b*)	21.156,25 (*b*)	21.156,25 (*b*)	21.156,25 (*b*)	21.156,25 (*b*)	26.468,75 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	20.431,25 (*b*) (*d*)	20.431,25 (*b*) (*d*)	19.962,50 (*b*) (*d*)	20.431,25 (*b*) (*d*)	20.431,25 (*b*) (*d*)	20.431,25 (*b*) (*d*)	21.493,75 (*b*) (*d*)
10.05-B	04	Granturco altro	20.431,25 (*b*) (*d*)	20.431,25 (*b*) (*d*)	19.962,50 (*b*) (*d*)	20.431,25 (*b*) (*d*)	20.431,25 (*b*) (*d*)	20.431,25 (*b*) (*d*)	21.493,75 (*b*) (*d*)
10.07-A	01	Grano saraceno	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
10.07-B	04	Miglio	18.300,00 (*b*)	17.675,00 (*b*)	18.300,00 (*b*)	18.300,00 (*b*)	18.300,00 (*b*)	18.300,00 (*b*)	18.300,00 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo	23.862,50 (*b*)	22.925,00 (*b*)	22.925,00 (*b*)	22.925,00 (*b*)	22.300,00 (*b*)	22.300,00 (*b*)	24.956,25 (*b*)
10.07-D	15,18	Altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	33.593,75	33.593,75	33.593,75	33.593,75	33.593,75	33.593,75	33.593,75
11.01-B	05	Farine di segala	46.062,50	46.062,50	46.062,50	46.062,50	46.937,50	46.937,50	46.937,50
		Semole e semolini:							
ex 11.02-A	002	— di frumento duro	65.400,00	66.856,25	66.856,25	66.856,25	66.856,25	67.337,50	67.337,50
ex 11.02-A	005	— di frumento tenero	35.756,25	35.756,25	35.756,25	35.756,25	35.756,25	35.756,25	35.756,25

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

(*d*) Per il granturco originario della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo va ridotto di lire 468,75 per tonnellata metrica.

(5458)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Isernia

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Isernia attualmente occupato dal dott. Formichelli Walter nato a Isernia il 23 maggio 1906, il quale, pur avendo superato il limite di età per la cessazione dall'incarico (art. 36) è trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 57, fino all'espletamento del concorso e comunque per non oltre un biennio dall'entrata in vigore della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Isernia.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Napoli.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate; dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai

sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1971
Registro n. 20 *Grazia e giustizia, foglio n.* 120

(Schema di domanda da redigersi su
carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Napoli

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . cap . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Isernia, indetto con decreto ministeriale 24 maggio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 29 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . . nell'anno . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data . . . . . (7) Firma

. . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(6716)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a trecento posti di coadiutore dattilografo in prova

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336;

Visto il decreto legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, entrato in vigore l'8 gennaio 1971 con effetto (tranne che per gli articoli 36, 37 e 38) dal 1° luglio 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, pure entrato in vigore l'8 gennaio 1971 con effetto dal 1° luglio 1970;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1970, registrato dalla Corte dei conti il 2 dicembre 1970 (registro n. 62, foglio n. 343) e pubblicato sulla dispensa n. 31 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 1971 (6 febbraio) con il quale venne indetto un concorso per esami a trecento posti di vice dattilografo in prova nel ruolo impiegatizio di carriera esecutiva dei dattilografi della difesa di cui all'art. 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 ed all'annessa tabella n. 51;

Considerato che alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (8 gennaio 1971) non era ancora stato pubblicato, relativamente al predetto concorso, il diario delle prove scritte;

Accertata, pertanto, la necessità, giusta precetto dell'art. 150, primo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, di modificare il menzionato bando di concorso di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 1970 in modo da renderlo conforme alla nuova normativa introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 dianzi citato;

Accertato che l'organico complessivo del ruolo di cui sopra — ora denominato ruolo dei coadiutori dattilografi della Difesa in base alle disposizioni dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 — è di 1500 unità;

Considerato che la tabella di strutturazione della nuova pianta organica del ruolo — determinata in conseguenza della entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e con le modalità di cui allo art. 132, quarto comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica — prevede una consistenza organica di 150 unità per la qualifica di «coadiutore dattilografo superiore» e di 1350 unità per la qualifica di «coadiutore dattilografo»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 150, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, occorre riservare, sul numero dei posti disponibili dal 1° luglio al 31 dicembre 1970 nella qualifica iniziale di «coadiutore dattilografo», un sesto dei posti stessi per il concorso di passaggio di carriera alla predetta qualifica previsto dall'art. 27, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica medesimo;

Considerato che, al 31 dicembre 1970, nella qualifica di cui sopra erano vacanti — compresa la risulta dalla qualifica superiore — 1135 posti pari al numero dei posti vacanti nell'intero ruolo;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1967/12/293, col quale venne indetto, in base al primo comma dell'art. 56 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, un concorso a 696 posti di vice dattilografo in prova riservato agli impiegati trovantisi nelle condizioni di cui allo stesso primo comma dell'art. 56 ora menzionato;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1968/56/44, col quale venne indetto, in base all'ultimo comma dello stesso art. 56, un altro concorso a 638 posti di vice dattilografo in prova riservato agli impiegati non di ruolo trovantisi nelle condizioni di cui allo stesso ultimo comma dell'art. 56 ora menzionato;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1969/23/24, quale risulta modificato dal decreto ministeriale 6 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1970/29/394, con il quale, in apertura dei procedimenti stabiliti dall'ordinario sistema normativo vigente per l'immissione di personale nei ruoli impiegatizi di carriera esecutiva, vennero messi a disposizione, per esclusivo conferimento ai sottufficiali delle forze armate — in applicazione dell'art. 352, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — 984 posti nella qualifica di «dattilografo aggiunto» nel ruolo impiegatizio di carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa, ora ruolo dei coadiutori dattilografi della Difesa;

Considerato che alla data del decreto ministeriale di cui alla precedente premessa (20 febbraio 1969) le vacanze nel ruolo erano complessivamente 1392 e che il contingente dei 984 posti messi a disposizione dei sottufficiali venne determinato accantonando, a carico del precisato numero di vacanze, 225 posti da conferire agli appartenenti alle categorie riservatarie di cui alla citata legge 2 aprile 1968, n. 482, nonchè altri 183 posti che, a quella stessa data 20 febbraio 1969, dovevano essere tenuti indisponibili in relazione ai concorsi interni, allora in fase di svolgimento, di cui alle premesse diciottesima e diciannovesima del presente decreto;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1969/48/91, quale risulta modificato dal decreto ministeriale 6 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1970/29/394, con cui venne bandito un pubblico concorso per esami a 500 posti di vice dattilografo in prova relativamente al quale il diario delle prove scritte era già stato pubblicato alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (cfr. dispensa n. 277/31 ottobre 1970 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica);

Considerato che il contingente dei 500 posti messi a pubblico concorso con il decreto ministeriale di cui alla precedente premessa venne tratto — ai sensi del quarto comma dell'art. 352 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quale risulta modificato dall'art. 8 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143 — dall'aliquota dei posti che, già compresa in quelli messi ad esclusiva disposizione dei sottufficiali delle forze armate col citato decreto ministeriale 20 febbraio 1969 e successiva modificazione (v. premessa ventesima del presente decreto), risultava in eccedenza al numero delle domande da questi ultimi già avanzate ed era, pertanto, sin da allora disponibile per pubblico conferimento (cfr. premesse quinta, sesta ed ottava del decreto ministeriale 15 settembre 1969 dianzi citato);

Considerato che, a carico della stessa aliquota di posti già disponibili, vennero pure accantonati i 15 posti corrispondenti alla quota d'obbligo da assegnare ai connazionali rimpatriati dalla Libia per gli eventi del 1969-70 ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del citato decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744 (cfr. premessa ottava del decreto ministeriale 31 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1970/62/343 e premesse ottava e nona del decreto ministeriale 23 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1971/1/27);

Considerato che, per quanto riguarda le assunzioni per chiamata diretta di appartenenti alle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, la relativa quota d'obbligo, complessivamente predeterminata in 225 (cfr. anche premesse ot-

tava e decima del decreto ministeriale 16 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1969/53/386 come modificato dal decreto ministeriale 6 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1970/29/394), risulta coperta, alla data 31 dicembre 1970, sino al limite di 98 unità pari al numero dei riservatari in servizio alla stessa data o comunque nominati in ruolo, per effetto di provvedimento perfezionato, con decorrenza non posteriore alla stessa data;

Considerato, pertanto, che sui 1135 posti vacanti nel ruolo alla predetta data 31 dicembre 1970, devono tenersi indisponibili 127 posti pari al numero delle assunzioni ancora da effettuare in forza della citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che, per quanto riguarda le assunzioni per chiamata diretta di connazionali rimpatriati dalla Libia a seguito degli eventi del 1969-70, di cui al secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, la relativa quota di obbligo, complessivamente predeterminata in 15, risulta coperta, alla data 31 dicembre 1970, sino al limite di una sola unità (cfr. citato decreto ministeriale 23 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1971/1/27);

Considerato, pertanto, che sui 1135 posti vacanti nel ruolo alla predetta data 31 dicembre 1970, devono tenersi indisponibili altri 14 posti pari al numero delle assunzioni ancora da effettuare in forza del secondo comma dell'art. 4 del citato decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622;

Considerato che sui posti vacanti nel ruolo al 31 dicembre 1970 altri 500 posti sono da tenere indisponibili in attesa della definizione del pubblico concorso indetto con il citato decreto ministeriale 15 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1969/48/91;

Visti i decreti ministeriali 15 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1969/51/220, 29 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1970/23/151, 3 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1970/37/301, 31 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1970/63/363, 31 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1971/1/53 e 1° marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1971/22/112, dai quali risulta che i concorsi interni di cui alle precedenti premesse diciottesima e diciannovesima si sono conclusi con l'effettiva nomina nella qualifica iniziale dello specifico ruolo di 132 impiegati (esattamente con la nomina di 38 il primo e con la nomina di 94 impiegati il secondo concorso);

Considerato che la determinazione del numero dei posti messi a disposizione dei sottufficiali delle forze armate con il citato decreto ministeriale 20 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1969/23/24, quale risulta modificato con il decreto ministeriale 6 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1970/29/394, venne effettuata prima della conclusione di detti concorsi interni e che, in tale sede, vennero per questi ultimi riservati (cfr. premessa ventunesima del presente decreto) 183, anzichè 132, posti in relazione alla fase di svolgimento in cui i concorsi stessi all'epoca si trovavano;

Considerato che i 51 posti residuati dai concorsi interni devono ora essere restituiti per l'esclusiva conferibilità ai sottufficiali delle forze armate in applicazione dell'art. 352, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerato, pertanto, che sui posti vacanti nel ruolo al 31 dicembre 1970 altri 51 posti sono da tenere indisponibili;

Considerato che nel lasso di tempo intercorso tra la data (20 febbraio 1969) del citato decreto ministeriale con cui venne indetto il passaggio nel ruolo civile dei sottufficiali delle forze armate e la data del 31 dicembre 1970 si sono verificate nel ruolo nove vacanze per altrettante cessazioni di impiegati dal servizio;

Considerato che soltanto sette, di dette nove vacanze, sono da considerare disponibili perchè una, provenendo da cessazione di un appartenente a categoria riservataria (cfr. decreto ministeriale 14 luglio 1970 in fase di perfezionamento), è destinata per vincolo legislativo ad essere coperta da altro appartenente a categoria riservataria ed un'altra, provenendo da cessazione in applicazione dell'art. 3 della citata legge 24 maggio 1970, n. 336 (cfr. decreto ministeriale 17 luglio 1970 pure in fase di perfezionamento), dev'essere, ai sensi della stessa norma, portata in diminuzione nella qualifica iniziale del ruolo;

Considerato che, essendo l'impiegato appartenente a categoria riservataria cessato dal servizio in data 10 marzo 1970 e non essendo, pertanto, stato computato fra i riservatari in servizio al 31 dicembre 1970 (cfr. premessa venticinquesima del presente decreto), il posto lasciato libero per tale cessazione è già stato compreso fra i 127 posti indisponibili di cui alla precedente premessa ventiseiesima;

Considerato che il posto lasciato libero per la cessazione dell'altro impiegato disposta in applicazione dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, dev'essere ancora portato in detrazione, in quanto indispensabile, dai posti vacanti nel ruolo alla data del 31 dicembre 1970;

Considerato che i posti indisponibili nel ruolo alla data del 31 dicembre 1970 — il cui numero complessivo è stabilito dalla somma dei numeri di cui alle precedenti premesse 26ª, 28ª, 29ª, 33ª e 37ª — assommano a 693;

Considerato, pertanto, che dei 1135 posti vacanti al 31 dicembre 1970 (cfr. precedente premessa diciassettesima) sono disponibili, alla stessa data, 442 (1135 — 693) nella qualifica iniziale del ruolo;

Visti il decreto ministeriale 13 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1970/34/2, e il decreto ministeriale 28 aprile 1971 (in fase di perfezionamento) dai quali risulta che sul contingente di 984 posti messi a disposizione per esclusiva conferibilità ai sottufficiali delle forze armate col citato decreto ministeriale 20 febbraio 1969 e successiva modificazione (cfr. precedente premessa ventesima) 950 posti non sono stati conferiti ai sottufficiali stessi per mancanza di aspiranti o per rinuncia alla nomina, essendo stati soltanto 34 — sui 61 nominati all'impiego civile — i sottufficiali non rinunciatari;

Tenuto, peraltro, conto che dallo stesso contingente di posti inizialmente riservato ai sottufficiali sono stati già prelevati gli altri 515 posti di cui alle premesse ventitreesima e ventiquattresima del presente decreto; di guisa che il numero dei posti non coperti dai sottufficiali per mancanza di aspiranti o per rinuncia alla nomina ammonta, in effetti, a 435 (950 — 515), contingente, quest'ultimo, che — sommato ai sette posti resisi disponibili dal 21 febbraio 1969 al 31 dicembre 1970 (cfr. precedente premessa trentacinquesima) — ristabilisce il già determinato contingente di 442 posti disponibili alla data del 31 dicembre 1970 (cfr. precedente premessa trentanovesima);

Considerato, in definitiva, che, di tali 442 posti disponibili, 435 costituiscono il numero dei posti non coperti dai sottufficiali per mancanza di aspiranti o per rinuncia alla nomina mentre gli altri 7 provengono dalle vacanze (disponibili) verificatesi nel ruolo dal 21 febbraio 1969 al 31 dicembre 1970;

Accertato che il ruolo non presenta soprannumeri formatisi nella qualifica iniziale in diretta conseguenza della sua ristrutturazione ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, o già esistenti in corrispondenza di vacanze in qualifiche superiori dello stesso ruolo;

Considerato, con riferimento a quanto già previsto nella precedente premessa sedicesima, che i posti da riservare al concorso per passaggio di carriera di cui all'art. 127, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 — e, quindi, da detrarre dal predeterminato contingente di 442 posti disponibili al 31 dicembre 1970 — ammontano a 74, pari ad un sesto dello stesso contingente di 442;

Considerato che dalla detrazione di cui sopra residuano 368 (442 — 74) posti e precisamente — applicando la medesima riduzione di un sesto a ciascuna delle due componenti numeriche di cui alla precedente premessa quarantaduesima — 362 (435 — 73) posti non coperti dai sottufficiali per mancanza di aspiranti o per rinuncia alla nomina e 6 (7 —1) posti provenienti da vacanze (disponibili) verificatesi nel ruolo dal 21 febbraio 1969 al 31 dicembre 1970;

Considerato che, in base al quarto comma dell'art. 352 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quale risulta modificato dall'art. 8 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, i 362 posti di cui alla precedente premessa sono conferibili per normale, pubblico concorso, mentre, in base al primo comma dello stesso art. 352, gli altri 6 posti devono essere riservati per esclusiva conferibilità ai sottufficiali delle forze armate;

Valutato l'effettivo fabbisogno di personale in relazione alle accertate esigenze di servizio e ritenuto di non modificare quantitativamente il contingente dei 300 posti messi a pubblico concorso con il citato decreto ministeriale 31 ottobre 1970 pubblicato sulla dispensa n. 31/6 febbraio 1971 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

Decreta:

Art. 1.

(*Sostituzione dell'art. 1 del bando di concorso indetto con il decreto ministeriale 31 ottobre 1970*)

L'art. 1 del decreto ministeriale 31 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1970/62/343, pubblicato nella

dispensa n. 31/6 febbraio 1971 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trecento posti di vice dattilografo in prova nel ruolo impiegatizio di carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — (*Numero dei posti - Prove d'esame - Diario e sede della prova scritta e della prova pratica - Presentazione dei candidati per sostenere le prove d'esame*).

E' indetto un concorso per esami a trecento posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo impiegatizio di carriera esecutiva dei coadiutori dattilografi della Difesa.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio (v. programma di cui all'allegato 3 al presente bando).

La prova scritta avrà luogo presso il Palazzo dello Sport in Roma (piazzale dello Sport - EUR) il giorno 14 dicembre 1971, con inizio alle ore 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 7-*bis* sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel precedente comma semprechè abbiano presentato nel prescritto termine la domanda di partecipazione al concorso e siano in possesso di tutti i prescritti requisiti (cfr. successivo art 2).

La prova pratica avrà luogo, a partire dal 4 maggio 1972, presso la scuola di aggiornamento e perfezionamento per gli impiegati civili della Difesa, via Carlo Pascal n. 6 - Roma (Quartiere Aurelio).

Il giorno preciso e l'ora di presentazione alla prova pratica saranno comunicati con l'avviso che l'amministrazione farà pervenire ai singoli candidati ai sensi del successivo art. 9, terzo comma.

Nel caso di mancata ricezione, per qualunque motivo, dello avviso di cui sopra i candidati che abbiano partecipato alla prova scritta e si trovino nelle altre condizioni di cui al precedente quarto comma sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova pratica, alle ore 8, nel giorno e nella sede indicati nel quinto comma del presente articolo (4 maggio 1972 - Scuola di aggiornamento e perfezionamento per gli impiegati civili della Difesa, via Carlo Pascal n. 6 - Roma - Quartiere Aurelio).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 9, terzo comma ».

Art. 2.

(*Sostituzione dell'allegato n. 3 al bando di concorso indetto con il decreto ministeriale* 31 *ottobre* 1970)

L'allegato n. 3 al decreto ministeriale 31 ottobre 1970 è sostituito dal seguente:

« ALLEGATO 3

(rif. articoli 1 e 9 del bando)

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

Tema di italiano consistente in una composizione su argomento che possa ritenersi di esperienza diretta di vita del candidato oppure di largo interesse culturale e tale da permettere l'espressione di pensieri e di sentimenti personali.

N.B. — Alla commissione esaminatrice è lasciata ogni determinazione circa la durata della prova e i testi che i concorrenti potranno eventualmente consultare.

PROVA PRATICA

Esperimento obbligatorio: dattilografia:

La prova consisterà in un saggio di copiatura con velocità libera secondo modalità e durata che saranno, al momento, stabilite e precisate ai concorrenti dalla commissione esaminatrice.

Esperimento facoltativo: stenografia.

COLLOQUIO

Verterà sulla materia oggetto della prova scritta nonchè sulle seguenti:

Nozioni di educazione civica limitate ai lineamenti essenziali della costituzione: organi costituzionali, ordinamento statale e degli enti locali.

Diritti e doveri dell'impiegato dello Stato ».

Art. 3.

(*Riapertura del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso. Modalità di compilazione e presentazione delle domande stesse*).

E' riaperto, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a trecento posti di « coadiutore dattilografo » in prova indetto col decreto ministeriale 31 ottobre 1970 come modificato col presente decreto.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Le domande, redatte possibilmente a macchina, su carta legale da L. 500, secondo lo schema di cui all'allegato al presente decreto, dovranno essere indirizzate al « Ministero difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XII - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma ».

Art. 4.

(*Data alla quale dev'essere riferito, per i nuovi concorrenti, il possesso dei requisiti prescritti dall'art.* 2 *del bando di concorso indetto con il decreto ministeriale* 31 *ottobre* 1970).

Per coloro che presenteranno domanda di partecipazione al concorso giovandosi della riapertura del termine disposta col primo comma dell'art. 3 del presente decreto:

il requisito dell'età (dai 18 anni compiuti sino ai 32 anni non superati, salvo, per il limite superiore, le eccezioni consentite a termini dell'allegato 2 al bando di concorso indetto con il precedente decreto ministeriale 31 ottobre 1970);

il requisito relativo al titolo di studio (diploma di licenza di scuola media ovvero di altro titolo equipollente ai fini della possibilità di partecipazione al concorso — es.: diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale — rilasciato da un istituto statale o da un istituto legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido ai fini dell'ammissione a ruoli impiegatizi delle carriere statali);

ogni altro requisito di ammissibilità al concorso prescritto ai numeri 1, 4, 5, 7 ed 8 dell'art. 2 del bando di concorso indetto con il precedente decreto ministeriale 31 ottobre 1970;

debbono essere tutti posseduti alla data di scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 3 del presente decreto.

Per gli stessi aspiranti di cui al primo comma del presente articolo si avrà riguardo a tale data in ogni situazione che, a norma del precedente decreto ministeriale 31 ottobre 1970, deve essere considerata con riferimento alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

(*Validità, ai fini dell'ammissione al concorso, delle domande già presentate nel termine di cui all'art.* 3 *del bando di concorso indetto con il decreto ministeriale* 31 *ottobre* 1970).

Si considerano valide ai fini dell'ammissione al concorso le domande già presentate nel termine stabilito dal primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 31 ottobre 1970 (30 aprile 1971).

Di tali domande, pertanto, non si richiede una nuova presentazione semprechè gli interessati, alla citata data 30 aprile 1971, fossero già in possesso di tutti i requisiti prescritti per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

(*Modificazioni agli articoli* 4 *e* 6 *del bando di concorso indetto con il decreto ministeriale* 31 *ottobre* 1970 *ed all'allegato* 1 *allo stesso decreto ministeriale*).

Sono abrogati gli ultimi tre commi dell'art. 4 e l'ultimo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale 31 ottobre 1970.

Correlativamente, nella testata dell'allegato 1 allo stesso decreto, deve intendersi soppressa l'avvertenza riferibile alla voce « *N.B.* ».

Art. 7.

(*Inserimento dell'art.* 7-*bis nel bando di concorso indetto con il decreto ministeriale* 31 *ottobre* 1970)

Dopo l'art. 7 del decreto ministeriale 31 ottobre 1970 è inserito il seguente:

« Art. 7-*bis*. — (*Esclusione dal concorso*).

L'amministrazione può disporre in ogni momento (e quindi anche dopo l'esecuzione delle prove d'esame), con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti (cfr. precedente art. 2)».

Art. 8.

(*Sostituzione dell'art.* 8 *del bando di concorso indetto con il decreto ministeriale* 31 *ottobre* 1970)

L'art. 8 del decreto ministeriale 31 ottobre 1970 è sostituito dal seguente:

« Art. 8. — (*Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso e di composizione della relativa commissione esaminatrice*).

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione) come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato) ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Analogo rinvio è fatto per la composizione della relativa commissione esaminatrice alla quale si provvederà con successivo decreto ministeriale ».

Art. 9.

(*Sostituzione dell'art.* 9 *del bando di concorso indetto con il decreto ministeriale* 31 *ottobre* 1970)

L'art. 9 del decreto ministeriale 31 ottobre 1970 è sostituito dal seguente:

« Art. 9. — (*Votazione per superare le prove d'esame - Ammissione e convocazione alla prova pratica ed al colloquio - Votazione complessiva di merito*).

Alla prova pratica nonchè al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica ed al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerli.

Per coloro che si sottoporranno alla prova pratica anche nella materia facoltativa (stenografia) il voto riguarderà comunque l'intera prova pratica e sarà, pertanto, unico. Esso risulterà dalla somma del voto — espresso in decimi — riportato nello esperimento d'obbligo (dattilografia) e di un coefficiente supplementare da attribuire in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 per la valutazione dell'esperimento facoltativo (stenografia).

Detto coefficiente supplementare non sarà attribuito se il candidato non avrà dimostrato di possedere una conoscenza della stenografia ragguagliata al normale livello di sufficienza od oltre.

All'esperimento facoltativo di stenografia saranno ammessi i soli candidati che avranno riportato almeno la votazione di sei decimi nell'esperimento di dattilografia.

La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi nell'una e nell'altro.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta, la prova pratica ed il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione ».

Art. 10.

(*Sostituzione dell'art.* 10 *del bando di concorso indetto con il decreto ministeriale* 31 *ottobre* 1970)

L'art. 10 del decreto ministeriale 31 ottobre 1970 è sostituito dal seguente:

« Art. 10. — (*Riserva di posti e preferenza a parità di merito. Presentazione dei documenti relativi*).

I concorrenti che avranno superato la prova pratica ed il colloquio ed intendano far valere il titolo alla riserva di posti previsto dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) in quanto si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti — o comunque a questi assimilati o equiparati — saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Parimenti, i concorrenti che avranno superato la prova pratica ed il colloquio ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti relativi al riconoscimento del titolo alla riserva di posti (primo comma del presente articolo) come di quelli relativi al riconoscimento del titolo alla preferenza a parità di merito (secondo comma) è di venti giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 7.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare ».

Art. 11.

(*Sostituzione dell'art.* 12 *del bando di concorso indetto con il decreto ministeriale* 31 *ottobre* 1970)

L'art. 12 del decreto ministeriale 31 ottobre 1970 è sostituito dal seguente:

« Art. 12. — (*Presentazione dei documenti per la nomina - Accertamento dei prescritti requisiti*).

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione — da parte del concorrente — della comunicazione di cui sopra (a pena di decadenza dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione del diritto alla nomina).

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 7.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità stabilite nell'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame ».

Art. 12.

(*Sostituzione dell'art.* 14 *del bando di concorso indetto con il decreto ministeriale* 31 *ottobre* 1970)

L'art. 14 del decreto ministeriale 31 ottobre 1970 è sostituito dal seguente:

« Art. 14. — (*Nomina*).

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a coadiutore dattilografo in prova nel ruolo

impiegatizio di carriera esecutiva dei coadiutori dattilografi della Difesa con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di L. 882.000 corrispondente al parametro 120)».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1971
Registro n. 39, foglio n. 168

Allegato al decreto ministeriale 10 *maggio* 1971 (*rif. art.* 3).
(cfr. anche articoli 3, 4, 5 e 6
del precedente decreto ministeriale 31 ottobre 1970)

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione
al concorso da redigersi su carta legale da L. 500

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XII - Palazzo dell'Esercito - 00100 ROMA

Il sottoscritto . ., nato a (provincia di . .) il . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a trecento posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo impiegatizio di carriera esecutiva dei coadiutori dattilografi della Difesa indetto con decreto ministeriale 31 ottobre 1970 come modificato col decreto ministeriale 10 maggio 1971.

Il sottoscritto risiede in (1) . . . . . e desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'Amministrazione al (2) .

Fa presente (3) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (3-*bis*) perchè (3-*ter*) .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (provincia di . .) (4);

(5) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) .;

di possedere il seguente titolo di studio (6) . rilasciato da (7) . . nell'anno . . e che tale titolo di studio è in tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

(8) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (8-*bis*) . .;

(9) di prestare attualmente servizio come impiegato dal . presso (9-*bis*) . .;

oppure

di aver prestato servizio come impiegato dal al . presso (9-*bis*) . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuta a (9-*ter*) . .;

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare la assegnazione a qualunque sede, preferendo (10) la destinazione ad un ente di stanza in una delle seguenti località (10-*bis*) .;

di appartenere alla categoria de (11) .;

(12) di voler sostenere la prova pratica del concorso anche nella materia facoltativa riguardante la stenografia.

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 1970, come modificato con il decreto ministeriale 10 maggio 1971 e delle altre contenute in quest'ultimo decreto.

., lì .

Firma (13)

(1) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia.

Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

(2) Se si tratta dello stesso indirizzo della residenza, scrivere: «all'indirizzo della residenza».

In caso diverso, scrivere: «al seguente indirizzo» ed indicare di seguito l'indirizzo in modo chiaro e secondo il normale ordine: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una — o più di una — delle situazioni indicate nell'allegato-2 al bando di concorso.

(3-*bis*) Ovvero, se del caso: «di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età» (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(3-*ter*) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(5) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(6) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulti nel documento.

(7) Indicare l'istituto statale (o l'istituto legalmente riconosciuto) che ha rilasciato il titolo di studio trascrivendo integralmente dal documento la relativa denominazione.

(8) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(8-*bis*) Secondo i casi: ha già prestato servizio militare di leva - è attualmente in servizio militare presso . . . . - non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva - non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . . . - non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato ecc.

(9) A queste dichiarazioni sono tenuti soltanto coloro che prestano od hanno prestato servizio come impiegati presso pubbliche amministrazioni.

(9-*bis*) Indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) - o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . ., per gli impiegati non di ruolo).

(9-*ter*) Indicare la causa.

(10) La dichiarazione relativa alla preferenza delle sedi non è obbligatoria.

(10-*bis*) Indicare le sedi più gradite in ordine di preferenza decrescente.

(11) Invalidi di guerra o invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengano a tali categorie.

(12) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che intendano sostenere, in sede di prova pratica, l'esperimento facoltativo di stenografia.

(13) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del corpo di appartenenza.

(6954)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.